



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 216/12

di iniziativa del Consigliere S. MANNARINO, P. CAPUTO, G. GRAZIANO, P.

MOLINARO recante:

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 aprile 2008, n. 9 (Istituzione del Parco Marino Regionale «Riviera dei Cedri»)";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	25/07/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	25/07/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 216/XII pag. 3
*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 aprile 2008, n. 9
(Istituzione del Parco Marino Regionale «Riviera dei Cedri»)*

Normativa comunitaria

Dir. 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE pag. 12
Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Normativa regionale

L.R. 16 maggio 2013, n. 24 pag. 67
Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità

L.R. 21 aprile 2008, n. 9 pag. 87
Istituzione del Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri"



Proposta di legge recante:

“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 aprile 2008, n. 9 (Istituzione del Parco Marino Regionale «Riviera dei Cedri»).”.

I Consiglieri regionali

F.to Sabrina Mannarino

F.to Pierluigi Caputo

F.to Giuseppe Graziano

F.to Pietro Santo Molinaro

Proposta di legge recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 aprile 2008, n. 9 (Istituzione del Parco Marino Regionale «Riviera dei Cedri»).”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Il Parco Marino regionale “Riviera dei Cedri”: situazione attuale

La presente proposta di legge mira a modificare la perimetrazione del Parco Marino regionale “Riviera dei Cedri” istituito con la legge regionale 21 aprile 2008, n. 9. Attualmente, l’area del Parco si estende per 485,4 ettari lungo un tratto di costa fra i più suggestivi della Calabria ed interessa un’area di notevole pregio paesaggistico. Ha una perimetrazione di tipo puntuale ricomprendendo le due uniche isole della Calabria, l’Isola Dino (Praia a Mare) e l’Isola di Cirella (Diamante), lo scoglio della Regina (Acquappesa), e parte dei fondali marini dell’isola di Dino - Capo Scalea e quelli dell’Isola di Cirella – Diamante.

Studi in campo botanico hanno messo in evidenza il notevole valore naturalistico della zona, essendo stata riscontrata la presenza di specie di particolare importanza, non comuni per un territorio come la Calabria e, manifestamente, in pericolo (come ad esempio la “Juniperus phoenicea”, la “Anthyllis barba jovis” e la rara “pteris vittata”, nota perché segnalata quale specie in via di riduzione e scomparsa su tutto il territorio nazionale). L’area del Parco è interessata dalla presenza di 4 ZSC (Zone Speciali di Conservazione istituite ai sensi della Direttiva Habitat “Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”) di cui due relative ai **fondali marini Isola di Dino-Capo Scalea** (ZSC IT9310035) e **Fondali Isola di Cirella-Diamante** (ZSC IT9310036) e due relative alle **isole di Cirella-Diamante** (Codice Sito Natura 2000 IT9310036) e due relativi all’isola di Dino (Codice Sito Natura 2000 IT9310034) e all’isola di Cirella (Codice Sito Natura 2000 IT9310037). La ZSC "Isola di Dino", isolotto calcareo con elevato sviluppo di grotte, pareti e scogliere, presenta endemismi vegetali, come la Primula palinuri, la Dianthus rupicola e soprattutto la Chamaerops Humilis (palma nana), specie molto rara in Italia e unica palma spontanea della flora italiana. È segnalata la presenza del Falco peregrinus, che nidifica sulle pareti rocciose. La ZSC "Isola di Cirella" è un piccolo isolotto con ampio sviluppo di scogliere e rupi marittime ed è - in Calabria – un raro esempio di isola costiera a macchia mediterranea ben conservata. È segnalata anche qui la presenza dell’endemismo vegetale Dianthus rupicola. I fondali marini della ZSC "Isola di Dino-Capo Scalea" e della ZSC "Isola Cirella-Diamante" si caratterizzano per la presenza di vaste praterie di Posidonia oceanica.

Con DGR n. 378 del 10/08/2018 la Regione Calabria ha individuato l’Ente Parchi Marini Regionali (istituito con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 195 del 28.12.2016 ai sensi della

Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24) gestore di n. 28 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ubicate sul territorio costiero e marino regionale tra cui le ZSC sopra richiamate.

2. La proposta di ampliamento del perimetro del Parco

L'intervento normativo prevede l'ampliamento dei confini dell'attuale Parco marino, facendolo coincidere a nord con la perimetrazione della ZSC Fondali Isola di Dino-Capo Scalea (ZSC IT9310035) ed i prospicienti tratti di marino-costieri ricadenti nel Comune di San Nicola Arcella, ed a sud ed in continuità con la suddetta ZSC inglobando l'area marino-costiera della Baia di Carpino – Ajnella ricadente nel Comune di Scalea.

La nuova perimetrazione ricomprende aree che presentano caratteristiche geologiche e naturalistiche di notevole pregio, tra le quali l'area della grotta dell'Arcomagno, che possono contribuire a rendere maggiormente unico il patrimonio di geologico, di flora e di fauna ricompreso all'interno del Parco. Per quanto concerne l'ampliamento dell'area marina del parco a tutto il perimetro della ZSC **Fondali Isola di Dino-Capo Scalea** si rappresenta che tale area si sviluppa lungo la fascia marina antistante i territori dei comuni di Praia a Mare e San Nicola Arcella in provincia di Cosenza. Situata a 39°52'0" Nord e 15°46'53" Est del meridiano di Roma, ha una estensione di circa 400 ha. Presenta la forma di un ellissoide e si sviluppa parallelamente alla costa da N-S. I fondali si sviluppano tra i 5 ed i 60 m. di profondità e risultano caratterizzati da arenili e ampie scogliere sommerse, con una serie di piccoli scogli affioranti situati lungo le spiagge in località Fiuzzi, Arcomagno e presso il porto di San Nicola Arcella. Il sito di interesse presenta quattro habitat d'interesse comunitario, di cui uno prioritario (Praterie di Posidonia, *Posidonium oceanicae*). Tra le specie di maggior interesse conservazionistico si segnala la presenza del cavalluccio camuso (*Hippocampus guttulatus*) e di *Pinna nobilis*.

Per quanto concerne l'ampliamento del perimetro parco ai tratti di costa, la presente proposta prevede di estendere l'area di tutela all'area **marino costiero** prospicienti la ZSC Fondali Isola di Dino-Capo Scalea che ricomprende **la grotta dell'Arcomagno e lo Scoglio dello Scorzone** ed all'area **marino costiero della baia di Carpino – Ainella** collocata a sud ed in continuità con la suddetta ZSC.

3. L'Area della grotta dell'Arcomagno

Nel Comune di San Nicola Arcella in località Marinella è presente una grotta che trae origine dal processo di erosione marina di un promontorio di roccia calcarea di tipo dolomitico di età triassica al cui interno sono presenti una piccola spiaggia ciottolosa ed una sorgente d'acqua. che ne fanno

appunto un geosito di interesse scientifico, paesaggistico, e didattico escursionistico per la compresenza di punti panoramici e di vegetazione autoctona, ascrivibile alla macchia mediterranea. La laguna a forma di mezza luna è lunga circa 25 metri ed è protetta da un arco in pietra che si erge fino a 20 metri di altezza. La grotta che domina l'intero specchio d'acqua è impostata all'interno di un promontorio roccioso dolomitico che presenta evidenti strutture tettoniche a pieghe e faglie. Sull'ammasso roccioso dolomitico si rilevano una fascia di fori di litodomi e una superficie d'abrasione ricoperta da sabbie e conglomerati di probabile origine marina ad una quota di circa 15-20 metri.

Il suo nome deriva proprio da questo monumento naturale che contraddistingue la spiaggetta e la rende diversa da tutte le altre. Sul lato sinistro della scogliera si trova anche la Grotta del Saraceno, una cavità formata con il passare dei secoli dall'erosione dell'acqua che conserva al suo interno una sorgente di acqua dolce. Si narra infatti che questa grotta in passato fungeva da rifugio per i Saraceni che arrivavano dal mare per attaccare le coste calabresi.

Ma non è tutto qui. Superati scogli e rocce si nasconde un'altra piccola baia con l'Arco di Enea. Prese il nome di Spiaggia di Enea in quanto la leggenda vuole che l'eroe mitologico passò proprio da queste spiagge dopo la caduta di Troia.

In direzione del mare, oltrepassando il grande arco, si può, inoltre, ammirare lo Scoglio dello Scorzone, uno scoglio naturale che visto dall'alto si contrappone alla famosa isola di Dino. L'enorme scoglio di roccia calcarea si estende per circa 12 metri ed è composto per lo più da roccia e vegetazione solo nella parte più centrale. Secondo la tradizione popolare, lo scoglio deve il suo nome al biacco, la vipera dei pollai, innocua. Nel dialetto meridionale l'animale viene definito proprio scorzone. Anche nel dialetto siciliano nu scurzuni, indica il biacco, mentre nel dialetto locale calabrese si dice u scurzun'. Non è la forma dell'isolotto a ricordare la sagoma dell'animale, ma la presenza di diversi esemplari sullo scoglio in passato e anche sulla costa. Il fenomeno si verifica ancora oggi, soprattutto nel periodo estivo.

Nell'area insiste anche il bacino fluviale del Torrente Saracena che investe a pieno la parte di spiaggia destinata alla libera balneazione, a sua volta interessata anche da un corridoio di atterraggio delle imbarcazioni per lo più di trasporto passeggeri. Per tali ragioni l'attuale spiaggia libera della Grotta del Prete non è adatta alla libera balneazione per il pericolo di possibili allagamenti del Torrente.

L'Area della grotta dell'Arcomagno, anche per tutte le sue bellezze e caratteristiche geologiche e geomorfologiche descritte, oggi è classificata come geosito di interesse nazionale da parte di ISPRA, (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

4. La Baia di Carpino – Ajnella

La Baia di Carpino – Ajnella si caratterizza per gli ambienti sommersi che presentano fondali e tratti di costa di rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche e fisiche. La secca antistante l'Ajnella, arriva fino alla baia del Carpino e si estende fino alla profondità di circa 22 mc. Il tratto di costa è ricco posidonia oceanica, che costituisce un'importante *nursery* per pesci e vanta una diffusa presenza di pinna nobilis e di gorgonie (formazione corallifera).

L'ambiente marino è caratterizzato, inoltre, dalla presenza di numerose formazioni rocciose che nel corso del tempo, grazie all'azione dell'acqua, hanno dato origine a diverse grotte carsiche e tra questi si possono citare le principali:

- Grotta del crasi e iesci
- Grotta delle pecore
- Grotta del brigante
- Grotta sagrestia
- Grotta fra girolamo
- Grotta saracino

Particolarmente pregevoli sono le dune costiere che insistono nella Baia tra Scalea e Cirella che conservano le caratteristiche proprie con specie comunemente denominate "pioniere" e con quelle dei primi cordoni dunali caratterizzati dalla gramigna delle spiagge, dalla sancolina e dallo sparto pungente. Le dune svolgono una importante funzione per il ripascimento naturale della spiaggia e creano una barriera naturale all'intrusione dei venti salmastri.

La Baia tra Carpino e Ajnella si caratterizza a nord anche dalla presenza di un'area classificata come sic per la tutela del patrimonio naturale, la flora tipica degli alvei fluviali e la fauna. L'area sic rappresenta un corridoio faunistico tra il Parco del Pollino ed il mare ed una zona umida che per le specie migratorie costituisce un punto di sosta e ristoro.

Di pregevole interesse storico e culturale sono i luoghi che si affacciano sulla baia tra Carpino e Ajnella. In particolare domina la città di Scalea la cui tradizione è strettamente connessa alla presenza del mare. In preistoria, le zone interessate dall'intervento legislativo odierno, ospitavano diversi insediamenti umani per lo più ricadenti vicino alle grotte di Torre Talao.

Nel tempo, nell'area sono state fondate diverse città marinare come Laos e Lavinium, oltre alla città medievale di Squaliah che nelle cartine arabe garantiva un approdo sicuro per i naviganti, (il suo eroe l'ammiraglio Ruggero di Lauria ha meritato la fama combattendo sul mare).

Si registrano inoltre, la presenza di alcune torri costiere, quella denominata di Giuda (ridotta a rudere) e quella di Torre Talao, facevano parte del sistema difensivo che il vicerè Pietro di Toledo nel 1500

fece costruire lungo le coste del regno a protezione delle popolazioni costiere contro gli assalti dei pirati turcheschi. Nel '600 e '700, nelle zone di interesse si è commerciato in seta e zuccheri e nei primi cinquanta anni del secolo scorso in legname che, tagliato nei boschi delle montagne interne, veniva caricato su vapori commerciali.

Ed ancora, l'area protetta può garantire una solida rete di infrastrutture a supporto degli avventori, infatti, diversi sono i punti informativi, vi è la presenza di un centro visita e una già operativa rete sentieristica che conduce, dalla montagna direttamente allo specchio d'acqua della Baia. Tali sentieri favoriscono la conoscenza della flora e della fauna marina, l'attività di accompagnamento e visita ai fondali svolta da un servizio guide, vede il coinvolgimento delle associazioni ambientaliste ed i diving esistenti sul territorio di Scalea.

Di particolare pregio, per l'intera Area del parco marino della Riviera dei Cedri, è l'ubicazione in Scalea del museo della pesca e delle tradizioni che documenta le tradizioni marinare, la pesca tradizionale, la storia e la cultura locale.

Infine, occorre ricordare che nei fondali dello specchio d'acqua della Baia tra Carpino e Ajnella vi è la presenza di una nave affondata nell'ultimo conflitto mondiale che può rappresentare una meta di immersioni da parte di sub professionisti.

Con la presente proposta di ampliamento, l'area del Parco ha una estensione di 877,4 ettari.

L'intervento normativo per la sua natura ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e consta di tre articoli di seguito elencati:

- L'articolo 1 rubricato: "Integrazioni all'art. 2 della l.r. n. 9/2008";
- L'articolo 2 rubricato: "Integrazione allegato alla l.r. 9/2008"
- L'articolo 3 rubricato: "Clausola di invarianza finanziaria".

Relazione tecnico-finanziaria

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale atteso che trattasi di interventi di natura esclusivamente ordinamentale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di legge recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 aprile 2008, n. 9 (Istituzione del Parco Marino Regionale «Riviera dei Cedri»).”.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Integrazioni all'art. 2 della l.r. n. 9/2008	//	//	//
2	Integrazione allegato alla l.r. 9/2008	//	//	//
3	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa

Tab.2 Copertura finanziaria:

La Tabella 2 è utilizzata per indicare il programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

Programma/ capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
	///	///	///
Totale	///	///	///

Proposta di legge recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 aprile 2008, n. 9 (Istituzione del Parco Marino Regionale «Riviera dei Cedri»).”.

Art. 1

(Integrazioni all'art. 2 della l.r. n. 9/2008)

1. All'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 2008, n. 9 (Istituzione del Parco Marino Regionale «Riviera dei Cedri») sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola: “Diamante” sono aggiunte le seguenti: “Scalea, San Nicola Arcella”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. In tale tratto di costa sono comprese numerose scogliere che rappresentano dei luoghi naturali fra i più suggestivi della Calabria, in particolare, lo scoglio della Regina (Acquappesa), le due uniche isole della Calabria, Isola di Cirella (Diamante) e l'Isola Dino (Praia a Mare), nonché i fondali marini dell'isola di Cirella - Diamante e Isola di Dino - Capo Scalea, la Baia di Carpino – Ajnella e l'Area della grotta dell'Arcomagno che sono i sette siti del Parco Riviera dei Cedri”;

c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

“8-bis. La Baia di Carpino – Ajnella si caratterizza per la presenza di prateria di posidonia oceanica, di pinna nobilis e di una varietà di gorgonie. Si segnala la presenza di numerose grotte che puntellano il tratto di costa.

8-ter. L'Area della grotta dell'Arcomagno, classificata come geosito di interesse nazionale, si caratterizza per la presenza di roccia calcarea di tipo dolomitico di età triassica. Lo specchio d'acqua antistante presenta una flora marina ricca di poseidonia.”.

Art. 2

(Integrazione allegata alla l.r. n. 9/2008)

1. La Tavola 1 dell'allegata planimetria di cui all'articolo 4 della l.r. n. 9/2008 è integralmente sostituita dalla allegata Tavola 1 in scala 1:25.000, allegata alla presente che costituisce parte integrante della l.r. n. 9/2008. Rimangono confermate le planimetrie riportate nella Tavole 2 e 3 allegate alla l.r. n. 9/2008.


Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Proposta di Legge di Modifica "Parco Marino Riviera dei Cedri"

(Tav. 1 - Legge Regionale n. 9 del 21 aprile 2008)



Dir. 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE (1)**Direttiva del Consiglio****relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (2) (3) (4) .**

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 22 luglio 1992, n. L 206. Entrata in vigore il 10 giugno 1992.

(2) Termine di recepimento: 10 giugno 1994. Direttiva recepita con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

(3) Ai sensi della presente direttiva, vedi la decisione 2008/23/CE, la decisione 2008/24/CE, la decisione 2008/25/CE, la decisione 2008/26/CE, la decisione 2009/90/CE, la decisione 2009/91/CE, la decisione 2009/93/CE, la decisione 2009/94/CE, la decisione 2009/95/CE, la decisione 2009/96/CE, la decisione 2009/1001/UE, la decisione 2010/42/UE, la decisione 2010/43/UE, la decisione 2010/44/UE, la decisione 2010/45/UE, la decisione 2010/46/UE, la decisione 2011/62/UE, la decisione 2011/63/UE, la decisione 2011/64/UE, la decisione 2011/84/UE, la decisione 2011/85/UE, la decisione 2011/86/UE, la decisione 2012/9/UE, la decisione 2012/10/UE, la decisione 2012/11/UE, la decisione 2012/12/UE, la decisione 2012/13/UE, la decisione 2012/14/UE, la decisione 2013/22/UE, la decisione 2013/23/UE, la decisione 2013/24/UE, la decisione 2013/25/UE, la decisione 2013/26/UE, la decisione 2013/27/UE, la decisione 2013/28/UE, la decisione 2013/29/UE, la decisione 2013/30/UE, la decisione 2013/734/UE, la decisione 2013/735/UE, la decisione 2013/736/UE, la decisione 2013/737/UE, la decisione 2013/738/UE, la decisione 2013/739/UE, la decisione 2013/740/UE, la decisione 2013/741/UE e la decisione 2013/742/UE.

(4) Per quanto riguarda la concessione di licenze per il logo di Natura 2000, vedi la Decisione 15 giugno 2021, n. 2021/C229/03.

Il Consiglio delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dalla Comunità conformemente all'articolo 130 R del trattato;

considerando che il programma d'azione comunitario in materia ambientale (1987-1992) prevede disposizioni riguardanti la conservazione della natura e delle risorse naturali;

considerando che la presente direttiva, il cui scopo principale è promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, contribuisce all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole; che il mantenimento di detta biodiversità può in taluni casi richiedere il mantenimento e la promozione di attività umane;

considerando che, nel territorio europeo degli Stati membri, gli habitat naturali non cessano di degradarsi e che un numero crescente di specie selvatiche è gravemente minacciato; che gli habitat e le specie minacciati fanno parte del patrimonio naturale della Comunità e che i pericoli che essi corrono sono generalmente di natura transfrontaliera, per cui è necessario adottare misure a livello comunitario per la loro conservazione;

considerando che, tenuto conto delle minacce che incombono su taluni tipi di habitat naturali e su talune specie, è necessario definirli come prioritari per favorire la rapida attuazione di misure volte a garantirne la conservazione;

considerando che, per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in uno stato di conservazione soddisfacente, occorre designare zone speciali di conservazione per realizzare una rete ecologica europea coerente secondo uno scadenziario definito;

considerando che tutte le zone designate, comprese quelle già classificate o che saranno classificate come zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, dovranno integrarsi nella rete ecologica europea coerente;

considerando che, in ciascuna zona designata, occorre attuare le misure necessarie in relazione agli obiettivi di conservazione previsti;

considerando che i siti che possono essere designati come zone speciali di conservazione vengono proposti dagli Stati membri; che si deve tuttavia prevedere una procedura che consenta in casi eccezionali la designazione di un sito non proposto da uno Stato membro che la Comunità consideri essenziale per il mantenimento di un tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di una specie prioritaria;

considerando che qualsiasi piano o programma che possa avere incidenze significative sugli obiettivi di conservazione di un sito già designato o che sarà designato deve formare oggetto di una valutazione

appropriata;

considerando che l'adozione di misure intese a favorire la conservazione di habitat naturali prioritari e specie prioritarie di interesse comunitario e responsabilità comune di tutti gli Stati membri; che tali misure possono tuttavia costituire un onere finanziario eccessivo per taluni Stati membri poiché, da un lato, tali habitat e specie non sono distribuiti uniformemente nella Comunità e dall'altro, nel caso specifico della conservazione della natura, il principio "chi inquina paga" è di applicazione limitata;

considerando che pertanto si è convenuto che in questo caso eccezionale debba essere previsto un contributo mediante cofinanziamento comunitario entro i limiti delle risorse disponibili in base alle decisioni della Comunità;

considerando che occorre incoraggiare, nelle politiche di riassetto del territorio e di sviluppo, la gestione degli elementi del paesaggio aventi un'importanza fondamentale per la flora e la fauna selvatiche;

considerando che occorre garantire la realizzazione di un sistema di verifica dello stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie di cui alla presente direttiva;

considerando che a complemento della direttiva 79/409/CEE è necessario istituire un sistema generale di protezione di talune specie di fauna e di flora; che si devono prevedere misure di gestione per talune specie, qualora il loro stato di conservazione lo giustifichi, compreso il divieto di taluni modi di cattura o di uccisione, pur prevedendo la possibilità di deroghe, subordinate a talune condizioni;

considerando che, per garantire il controllo dell'attuazione della presente direttiva, la Commissione dovrà periodicamente preparare una relazione di sintesi, basata, tra l'altro, sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri in merito all'attuazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva;

considerando che il miglioramento delle conoscenze scientifiche e tecniche è indispensabile per attuare la presente direttiva e che occorre di conseguenza incoraggiare la ricerca e i lavori scientifici necessari a tal fine;

considerando che il progresso tecnico e scientifico richiede di poter adattare gli allegati; che occorre prevedere una procedura di modifica degli allegati da parte del Consiglio;

considerando che dovrà essere creato un Comitato di regolamentazione per assistere la Commissione nell'attuazione della presente direttiva, in particolare nella presa di decisione sul cofinanziamento comunitario;

considerando che occorre prevedere misure complementari per regolamentare la reintroduzione di talune specie di fauna e di flora indigene, nonché l'eventuale introduzione di specie non indigene;

considerando che l'istruzione e l'informazione generale relative agli obiettivi della presente direttiva sono indispensabili per garantirne l'efficace attuazione,

ha adottato la presente direttiva:

Definizioni

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) Conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente ai sensi delle lettere e) e i).

b) Habitat naturali: zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali.

c) Habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat che nel territorio di cui all'articolo 2:

I) rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale;

ovvero

II) hanno un'area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta;

ovvero

iii) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle nove regioni

biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, del Mar Nero, boreale, continentale, macaronesica, mediterranea, pannonica e steppica (5).

Questi tipi di habitat figurano o potrebbero figurare nell'allegato I.

d) Tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire nel territorio di cui all'articolo 2 e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali tipi di habitat naturali prioritari sono contrassegnati da un asterisco (*) nell'allegato I.

e) Stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio di cui all'articolo 2.

Lo "stato di conservazione" di un habitat naturale è considerato "soddisfacente" quando:

- la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione,
- la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e
- lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente ai sensi della lettera i).

f) Habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.

g) Specie di interesse comunitario: le specie che nel territorio di cui all'articolo 2:

I) sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale si estende in modo marginale su tale territorio e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale, oppure

II) sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio, oppure

III) sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e che, pur non essendo attualmente in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo. Tali specie sono localizzate in aree geografiche ristrette o sparpagliate su una superficie più ampia, oppure

IV) sono endemiche e richiedono particolare attenzione, data la specificità del loro habitat e/o le incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione.

Queste specie figurano o potrebbero figurare nell'allegato II e/o IV o V.

h) Specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g), punto I), per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali specie prioritarie sono contrassegnate da un asterisco (*) nell'allegato II.

i) Stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all'articolo 2;

lo "stato di conservazione" è considerato "soddisfacente" quando

- i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,

- l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile e

- esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

j) Sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata.

k) Sito di importanza comunitaria: un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di natura 2000 di cui all'articolo 3, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.

Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.

l) Zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente,

degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

m) Esempio: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato IV e nell'allegato V; qualsiasi parte o prodotto ottenuti a partire dall'animale o dalla pianta, nonché qualsiasi altro bene che risulti essere una parte o un prodotto di animali o di piante di tali specie in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio, all'etichettatura o ad un altro elemento.

n) Il Comitato: il Comitato stabilito a norma dell'articolo 20.

(5) Punto inizialmente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003 e successivamente così sostituito dall'allegato della direttiva 2006/105/CE.

Articolo 2

1. Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.

2. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

3. Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

Conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie

Articolo 3

1. È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata "natura 2000". Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.

La rete "natura 2000" comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.

2. Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

3. Laddove lo ritengano necessario, gli Stati membri si sforzano di migliorare la coerenza ecologica di natura 2000 grazie al mantenimento e, all'occorrenza, allo sviluppo degli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche, citati all'articolo 10.

Articolo 4 (6)

1. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e quali specie locali di cui all'allegato II si riscontrano in detti siti. Per le specie animali che occupano ampi territori, tali siti corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Per le specie acquatiche che occupano ampi territori, tali siti vengono proposti solo se è possibile individuare chiaramente una zona che presenta gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Gli Stati membri suggeriscono, se del caso, un adattamento di tale elenco alla luce dell'esito della sorveglianza di cui all'articolo 11.

L'elenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito. Tali informazioni comprendono una mappa del sito, la sua denominazione, la sua ubicazione, la sua estensione, nonché i dati risultanti dall'applicazione dei criteri specificati nell'allegato III (fase 1) e sono fornite sulla base di un formulario elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21.

2. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 2) e nell'ambito di ognuna delle nove (7) regioni biogeografiche di cui all'articolo 1, lettera c), punto III) e dell'insieme del territorio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione elabora, d'accordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla base degli elenchi degli Stati membri, in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie.

Gli Stati membri i cui siti con tipi di habitat naturali e specie prioritari rappresentano oltre il 5% del territorio nazionale, possono, d'accordo con la Commissione, chiedere che i criteri elencati nell'allegato III (fase 2) siano applicati in maniera più flessibile per la selezione dell'insieme dei siti di importanza comunitaria nel loro territorio.

L'elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie è fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21 (8).

3. L'elenco menzionato al paragrafo 2 è elaborato entro un termine di sei anni dopo la notifica della presente direttiva.

4. Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più specie di cui all'allegato II e per la coerenza di natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti.

5. Non appena un sito è iscritto nell'elenco di cui al paragrafo 2, terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4.

(6) Vedi, per l'elenco dei siti ai sensi del presente articolo, l'allegato della decisione 2002/11/CE, gli allegati 1, 2 e 3 della decisione 2004/798/CE, gli allegati 1, 2 e 3 della decisione 2005/101/CE e l'allegato della decisione 2008/966/CE, in base a quanto disposto dall'articolo 1 delle suddette decisioni.

(7) Numero così sostituito dall'allegato della direttiva 2006/105/CE.

(8) Paragrafo così modificato dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

Vedi, ai sensi del presente comma, l'elenco di cui all'allegato 1 della decisione 2006/613/CE che costituisce un elenco provvisorio dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, l'allegato della decisione 2008/95/CE che adotta il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica, l'allegato della decisione 2008/218/CE che adotta il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina e l'allegato della decisione 2008/335/CE che adotta il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.

Articolo 5

1. In casi eccezionali in cui la Commissione constata l'assenza da un elenco nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di un sito in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie, che, in base a informazioni scientifiche pertinenti e attendibili, le sembra indispensabile per il mantenimento di detto tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di detta specie prioritaria, è avviata una procedura di concertazione bilaterale tra detto Stato membro e la Commissione per raffrontare i dati scientifici utilizzati da ambo le parti.
2. Se al termine di un periodo di concertazione non superiore a sei mesi la controversia non è stata risolta, la Commissione trasmette al Consiglio una proposta relativa alla scelta del sito in causa quale sito di importanza comunitaria.
3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, decide entro un termine di tre mesi a decorrere dal momento in cui è stato adito.
4. Durante il periodo di concertazione ed in attesa di una decisione del Consiglio, il sito in causa è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 6

1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.
2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.
3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.
4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.
Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari,

possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Articolo 7

Gli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE, per quanto riguarda le zone classificate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora essa sia posteriore.

Articolo 8

1. Gli Stati membri, parallelamente alle loro proposte di siti che possono essere designati come zone speciali di conservazione, in cui si riscontrano tipi di habitat naturali prioritari e/o specie prioritarie, se del caso, trasmettono alla Commissione le stime del cofinanziamento comunitario che essi ritengono necessario al fine di adempiere gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
2. D'accordo con lo Stato membro interessato, la Commissione individua, per i siti di importanza comunitaria per i quali è richiesto il cofinanziamento, le misure essenziali per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali prioritari e delle specie prioritarie nel sito in questione, nonché il costo totale di dette misure.
3. La Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato, valuta il finanziamento, compreso il cofinanziamento comunitario, necessario per l'attuazione delle misure di cui al paragrafo 2, tenendo conto, tra l'altro, della concentrazione nel territorio dello Stato membro di habitat naturali prioritari e/o di specie prioritarie e degli oneri che le misure comportano per ciascuno Stato membro.
4. Alla luce della valutazione di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione, seguendo la procedura enunciata all'articolo 21 e tenendo conto delle fonti di finanziamento disponibili in base agli strumenti comunitari pertinenti, adotta un quadro di azioni elencate per priorità in cui sono indicate le misure che richiedono un cofinanziamento nel caso di siti designati conformemente all'articolo 4, paragrafo 4.
5. Le misure che per mancanza di risorse non sono state incluse nel quadro di azioni nonché quelle che, pur essendovi incluse, non hanno ottenuto i cofinanziamenti necessari o sono state cofinanziate solo parzialmente, sono riprese in considerazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 nell'ambito del riesame biennale del quadro di azioni e possono essere rinviate dagli Stati membri in attesa di tale riesame. Il riesame tiene conto, laddove opportuno, della nuova situazione del sito in questione.
6. Nelle zone in cui le misure dipendenti dal cofinanziamento sono rinviate, gli Stati membri si astengono dall'adottare nuove misure che potrebbero comportare un deterioramento delle zone stesse.

Articolo 9

La Commissione, operando secondo la procedura di cui all'articolo 21, effettua una valutazione periodica del contributo di natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3. In tale contesto, può essere preso in considerazione il declassamento di una zona speciale di conservazione laddove l'evoluzione naturale riscontrata grazie alla sorveglianza prevista dall'articolo 11 lo giustifichi.

Articolo 10

Laddove lo ritengano necessario, nell'ambito delle politiche nazionali di riassetto del territorio e di sviluppo, e segnatamente per rendere ecologicamente più coerente la rete natura 2000, gli Stati membri si impegnano a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.

Si tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

Articolo 11

Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari.

Tutela delle specie

Articolo 12

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:
 - a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
 - b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
 - c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale;
 - d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.
2. Per dette specie gli Stati membri vietano il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.
3. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e al paragrafo 2 sono validi per tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.
4. Gli Stati membri instaurano un sistema di sorveglianza continua delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato IV, lettera a). In base alle informazioni raccolte, gli Stati membri intraprendono le ulteriori ricerche o misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie in questione.

Articolo 13

1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti atti ad istituire un regime di rigorosa tutela della specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b), con divieto di:
 - a) raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale, nella loro area di ripartizione naturale;
 - b) possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.
2. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono validi per tutte le fasi del ciclo biologico delle piante cui si applica il presente articolo.

Articolo 14

1. Gli Stati membri, qualora lo ritengano necessario alla luce della sorveglianza prevista all'articolo 11, adottano misure affinché il prelievo nell'ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di cui all'allegato V, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.
2. Nel caso in cui dette misure siano giudicate necessarie, esse debbono comportare la continuazione della sorveglianza prevista dall'articolo 11 e possono inoltre comprendere segnatamente:
 - prescrizioni relative all'accesso a determinati settori,
 - il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni,

- la regolamentazione dei periodi e/o dei metodi di prelievo,
- l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione,
- l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote,
- la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, della messa in vendita, del possesso o del trasporto in vista della vendita di esemplari,
- l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurne il prelievo nell'ambiente naturale,
- la valutazione dell'effetto delle misure adottate.

Articolo 15

Per quanto riguarda la cattura o l'uccisione delle specie faunistiche selvatiche elencate nell'allegato V, lettera a), qualora deroghe conformi all'articolo 16 siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato IV, lettera a), gli Stati membri vietano tutti i mezzi non selettivi suscettibili di provocare localmente la disparizione o di perturbare gravemente la tranquillità delle popolazioni di tali specie, e in particolare:

- a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato VI, lettera a);
- b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione dai mezzi di trasporto di cui all'allegato VI, lettera b).

Articolo 16

1. A condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):

- a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
- b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;
- c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
- d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;
- e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni due anni una relazione, conforme al modello elaborato dal Comitato, sulle deroghe concesse a titolo del paragrafo 1. La Commissione comunica il suo parere su tali deroghe entro il termine massimo di dodici mesi dopo aver ricevuto la relazione e ne

informa il Comitato.

3. Le informazioni dovranno indicare:

- a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;
- b) i mezzi, sistemi o metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati e i motivi della loro utilizzazione;
- c) le circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe sono concesse;
- d) l'autorità abilitata a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali servizi e quali sono gli addetti all'esecuzione;
- e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.

Informazione

Articolo 17

1. Ogni sei anni a decorrere dalla scadenza del termine previsto all'articolo 23, gli Stati membri elaborano una relazione sull'attuazione delle disposizioni adottate nell'ambito della presente direttiva. Tale relazione comprende segnatamente informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché la valutazione delle incidenze di tali misure sullo stato di conservazione dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II e i principali risultati della sorveglianza di cui all'articolo 11. Tale relazione, conforme al modello di relazione elaborato dal Comitato, viene trasmessa alla Commissione e resa nota al pubblico.

2. La Commissione elabora una relazione globale basata sulle relazioni di cui al paragrafo 1. Tale relazione comprende un'adeguata valutazione dei progressi ottenuti e segnatamente del contributo di natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3. La parte del progetto di relazione riguardante le informazioni fornite da uno Stato membro viene inviata, per verifica, alle autorità dello Stato membro in questione. Il testo finale della relazione, dopo essere stato sottoposto al Comitato, viene pubblicato a cura della Commissione, al massimo entro due anni dal momento in cui le relazioni di cui al paragrafo 1 sono pervenute e viene trasmesso agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

3. Gli Stati membri possono indicare le zone designate ai sensi della presente direttiva mediante i tabelloni comunitari predisposti a tale scopo dal Comitato.

Ricerca

Articolo 18

1. Gli Stati membri e la Commissione promuovono la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 2 e dell'obbligo enunciato all'articolo 11. Essi procedono ad uno scambio di informazioni per garantire un efficace coordinamento della ricerca attuata nell'ambito degli Stati membri e della Comunità.

2. Particolare attenzione sarà annessa alle attività scientifiche necessarie per l'attuazione degli articoli 4 e 10 e verrà incentivata la cooperazione transfrontaliera tra Stati membri in materia di ricerca.

Procedure di modifica degli allegati

Articolo 19

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico gli allegati I, II, III, V e VI sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico l'allegato IV sono adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

Comitato

Articolo 20 (9)

La Commissione è assistita da un Comitato.

(9) Articolo così sostituito dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1882/2003.

Articolo 21 (10)

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

(10) Articolo così sostituito dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1882/2003.

Disposizioni complementari

Articolo 22

Nell'attuare le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri:

a) esaminano l'opportunità di reintrodurre delle specie locali del loro territorio di cui all'allegato IV, qualora questa misura possa contribuire alla loro conservazione, sempreché, da un'indagine condotta anche sulla scorta delle esperienze acquisite in altri Stati membri o altrove, risulti che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire tali specie in uno stato di conservazione soddisfacente, e purché tale reintroduzione sia preceduta da un'adeguata consultazione del pubblico interessato;

b) controllano che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali, e, qualora lo ritengano necessario, vietano siffatta introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al Comitato per informazione;

c) promuovono l'istruzione e l'informazione generale sull'esigenza di tutelare le specie di fauna e flora selvatiche e di conservare il loro habitat nonché gli habitat naturali.

Disposizioni finali

Articolo 23

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 24

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1992.

Per il Consiglio
il presidente
Arlindo Marques Cunha

Allegato I (11)

Tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione

Interpretazione

Orientamenti per l'interpretazione dei tipi di habitat sono forniti nel Manuale d'interpretazione degli habitat dell'Unione europea, come approvato dal comitato stabilito dall'articolo 20 (Comitato Habitat) e pubblicato dalla Commissione europea (+).

Il codice corrisponde al codice Natura 2000.

Il segno "*" indica i tipi di habitat prioritari.

(+) "Interpretation Manual of European Union Habitats, version EUR 15/2" adottato dal Comitato Habitat il 4 ottobre 1999 e "Amendments to the "Interpretation Manual of European Union Habitats" with a view to EU enlargement" (Hab. 01/11b-rev. 1) adottato dal Comitato Habitat il 24 aprile 2002 previa consultazione scritta della Commissione europea, Direzione generale dell'Ambiente;

1. HABITAT COSTIERI E VEGETAZIONE ALOFITICHE

11. Acque marine e ambienti a marea

1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina

1120 * Praterie di posidonie (*Posidonion oceanicae*)

1130 Estuari

1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

1150 * Lagune costiere

1160 Grandi cale e baie poco profonde

1170 Scogliere

1180 Strutture sotto-marine causate da emissioni di gas

12. Scogliere marittime e spiagge ghiaiose

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine

1220 Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi

1230 Scogliere con vegetazione delle coste atlantiche e baltiche

1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium* spp. endemici

1250 Scogliere con vegetazione endemica delle coste macaronesiche

13. Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali

1310 Vegetazione annua pioniera di *Salicornia* e altre delle zone fangose e sabbiose

1320 Prati di *Spartina* (*Spartinion maritimae*)

1330 Pascoli inondati atlantici (*Glauco-Puccinellietalia maritimae*)

1340 * Pascoli inondati continentali

14. Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici

1410 Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)

1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornetea fruticosi*)

1430 Praterie e fruticeti alonitrofilo (*Pegano-Salsoletea*)

15. Steppe interne alofile e gipsofile

1510 * Steppe salate mediterranee (*Limonietalia*)

1520 * Vegetazione gipsofila iberica (*Gypsophiletalia*)

1530 * Steppe alofile e paludi panoniche

16. Arcipelaghi, coste e superfici emerse del Baltico boreale

1610 Isole esker del Baltico con vegetazione di spiagge sabbiose, rocciose e ghiaiose e vegetazione

sublitorale

1620 Isolotti e isole del Baltico boreale

1630 * Praterie costiere del Baltico boreale

1640 Spiagge sabbiose con vegetazione perenne del Baltico boreale

1650 Insenature strette del Baltico boreale

2. DUNE MARITTIME E INTERNE

21. Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico

2110 Dune mobili embrionali

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* ("dune bianche")

2130 * Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie")

2140 * Dune fisse decalcificate con presenza di *Empetrum nigrum*2150 * Dune fisse decalcificate atlantiche (*Calluno-Ulicetea*)2160 Dune con presenza di *Hippophaë rhamnoides*2170 Dune con presenza di *Salix repens* ssp. *argentea* (*Salicion arenariae*)

2180 Dune boschive delle regioni atlantica, continentale e boreale

2190 Depressioni umide interdunari

21A0 Machair (* in Irlanda)

22. Dune marittime delle coste mediterranee

2210 Dune fisse del litorale del *Crucianellion maritimae*2220 Dune con presenza di *Euphorbia terracina*2230 Dune con prati dei *Malcolmietalia*2240 Dune con prati dei *Brachypodietalia* e vegetazione annua2250 * Dune costiere con *Juniperus* spp.2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei *Cisto-Lavenduletalia*2270 * Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*

23. Dune dell'entroterra, antiche e decalcificate

2310 Lande psammofile secche a *Calluna* e *Genista*2320 Lande psammofile secche a *Calluna* e *Empetrum nigrum*2330 Dune dell'entroterra con prati aperti a *Corynephorus* e *Agrostis*

2340 * Dune pannoniche dell'entroterra

3. HABITAT D'ACQUA DOLCE

31. Acque stagnanti

3110 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (*Littorelletalia uniflorae*)3120 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con *Isoetes* spp.3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara* spp.3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo *Magnopotamion* o *Hydrocharition*

3160 Laghi e stagni distrofici naturali

3170 * Stagni temporanei mediterranei

3180 * Turloughs

3190 Laghetti di dolina di rocce gessose

31A0 * Formazioni transilvaniche di loto nelle sorgenti calde

32. Acque correnti - tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative

3210 Fiumi naturali della Fennoscandia

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix elaeagnos*3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con *Glaucium flavum*3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione di *Ranunculion fluitantis* e *Callitriche-Batrachion*3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodion rubri* p.p e *Bidention* p.p.3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il *Paspalo-Agrostidion* e con filari ripari di *Salix* e *Populus alba*

- 3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion
 32A0 Cascate di travertino dei fiumi carsici nelle Alpi dinariche
4. LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI
- 4010 Lande umide atlantiche settentrionali a *Erica tetralix*
 4020 * Lande umide atlantiche temperate a *Erica ciliaris* e *Erica tetralix*
 4030 Lande secche europee
 4040 * Lande secche costiere atlantiche a *Erica vagans*
 4050 * Lande macaronesiche endemiche
 4060 Lande alpine e boreali
 4070 * Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (Mugo-Rhododendretum hirsuti)
 4080 Boscaglie subartiche di *Salix* spp.
 4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose
 40A0 * Boscaglie subcontinentali peripannoniche
 40B0 Boscaglia fitta di *Potentilla fruticosa* del Rhodope
 40C0 * Boscaglia fitta caducifoglia ponto-sarmatica
5. MACCHIE E BOSCAGLIE DI SCLEROFILLE (MATORRAL)
51. Arbusteti submediterranei e temperati
- 5110 Formazioni stabili xerotermofile a *Buxus sempervirens* sui pendii rocciosi (Berberidion p.p.)
 5120 Formazioni montane a *Cytisus purgans*
 5130 Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli
 5140 * Formazioni a *Cistus palhinhae* su lande marittime
52. Matorral arborescenti mediterranei
- 5210 Matorral arborescenti di *Juniperus* spp.
 5220 * Matorral arborescenti di *Zyziphus*
 5230 * Matorral arborescenti di *Laurus nobilis*
53. Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppiche
- 5310 Boscaglia fitta di *Laurus nobilis*
 5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere
 5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
54. Phrygane
- 5410 Phrygane del Mediterraneo occidentale sulla sommità di scogliere (Astragalo-Plantaginetum subulatae)
 5420 Phrygane di *Sarcopoterium spinosum*
 5430 Phrygane endemiche dell'Euphorbio-Verbascion
6. FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI
61. Formazioni erbose naturali
- 6110 * Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alyso-Sedion albi
 6120 * Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche
 6130 Formazioni erbose calaminari dei Violetalia calaminariae
 6140 Formazioni erbose silicicole a *Festuca eskia* dei Pirenei
 6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee
 6160 Formazioni erbose silicicole oro-iberiche a *Festuca indigesta*
 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
 6180 Formazioni erbose mesofile macaronesiche
 6190 Formazioni erbose rupicole pannoniche (Stipo-Festucetalia pallentis)
62. Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli
- 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte di cespugli su sustrati calcarei (Festuco-Brometalia) (*notevole fioritura di orchidee)
 6220 * Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
 6230 * Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)
 6240 * Formazioni erbose sub-pannoniche
 6250 * Steppe pannoniche su loess
 6260 * Steppe pannoniche sabbiose
 6270 * Steppe fennoscandiche di bassa altitudine da secche a mesofile, ricche in specie

- 6280 * Alvar nordico e rocce piatte calcaree pre-cambriane
- 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*)
- 62B0 * Formazioni erbose serpentinofile di Cipro
- 62C0 * Steppe ponto-sarmatiche
- 62D0 Formazioni erbose acidofile oro-moesiane
63. Boschi di sclerofille utilizzati come terreni di pascolo (*dehesas*)
- 6310 *Dehesas* con *Quercus* spp. sempreverde
64. Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte
- 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argillo-limosi (*Molinion caeruleae*)
- 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion
- 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie igrofile
- 6440 Praterie alluvionali inondabili dello *Cnidion dubii*
- 6450 Praterie alluvionali nord-boreali
- 6460 Formazioni erbose di torbiera dei *Troodos*
65. Formazioni erbose mesofile
- 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- 6520 Praterie montane da fieno
- 6530 * Praterie arborate fennoscandiche
- 6540 Formazioni erbose submediterranee del Molinio-*Hordeion secalini*
7. TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE
71. Torbiere acide di sfagni
- 7110 * Torbiere alte attive
- 7120 Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale
- 7130 Torbiere di copertura (* per le torbiere attive soltanto)
- 7140 Torbiere di transizione e instabili
- 7150 Depressioni su substrati torbosi del *Rhynchosporion*
- 7160 Sorgenti ricche di minerali e sorgenti di paludi basse fennoscandiche
72. Paludi basse calcaree
- 7210 * Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*
- 7220 * Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (*Cratoneurion*)
- 7230 Torbiere basse alcaline
- 7240 * Formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloris-atrofuscae*
73. Torbiere boreali
- 7310 * Torbiere di Aapa
- 7320 * Torbiere di Palsa
8. HABITAT ROCCIOSI E GROTTA
81. Ghiaioni
- 8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (*Androsacetalia alpinae* e *Galeopsietalia ladani*)
- 8120 Ghiaioni calcarei e scistolcalcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)
- 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
- 8140 Ghiaioni del Mediterraneo orientale
- 8150 Ghiaioni dell'Europa centrale silicei delle regioni alte
- 8160 * Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna
82. Pareti rocciose con vegetazione casmofitica
- 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
- 8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica
- 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del *Sedo-Scleranthion* o del *Sedo albi-Veronicion dillenii*
- 8240 * Pavimenti calcarei
83. Altri habitat rocciosi
- 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
- 8320 Campi di lava e cavità naturali
- 8330 Grotte marine sommerse o semisommerse
- 8340 Ghiacciai permanenti
9. FORESTE
- Foreste (sub)naturali di specie indigene di impianto più o meno antico (*fustaia*), comprese le macchie

sottostanti con tipico sottobosco, rispondenti ai seguenti criteri: rare o residue, e/o caratterizzate dalla presenza di specie d'interesse comunitario

90. Foreste dell'Europa boreale

9010 * Taïga occidentale

9020 * Vecchie foreste caducifoglie naturali emiboreali della Fennoscandia (*Quercus*, *Tilia*, *Acer*, *Fraxinus* o *Ulmus*) ricche di epifite

9030 * Foreste naturali delle prime fasi della successione delle superficie emergenti costiere

9040 Foreste nordiche subalpine/subartiche con *Betula pubescens* ssp. *czerepanovii*

9050 Foreste fennoscandiche di *Picea abies* ricche di piante erbacee

9060 Foreste di conifere su, o collegate con, esker fluvioglaciali

9070 Pascoli arborati fennoscandici

9080 * Boschi paludosi caducifogli della Fennoscandia

91. Foreste dell'Europa temperata

9110 Faggeti del *Luzulo-Fagetum*

9120 Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di *Ilex* e a volte di *Taxus* (*Quercion robori-petraeae* o *Ilici-Fagenion*)

9130 Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*

9140 Faggeti subalpini dell'Europa centrale con *Acer* e *Rumex arifolius*

9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del *Cephalanthero-Fagion*

9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del *Carpinion betuli*

9170 Querceti di rovere del *Galio-Carpinetum*

9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*

9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con *Quercus robur*

91A0 Vecchi querceti delle isole britanniche con *Ilex* e *Blechnum*

91B0 Frassineti termofili a *Fraxinus angustifolia*

91C0 * Foreste caledoniane

91D0 * Torbiere boschive

91E0 * Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)

91G0 * Boschi pannonici di *Quercus petraea* e *Carpinus betulus*

91H0 * Boschi pannonici di *Quercus pubescens*

91I0 * Boschi steppici euro-siberiani di *Quercus* spp.

91J0 * Boschi di *Taxus baccata* delle isole Britanniche

91K0 Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*)

91L0 Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*)

91M0 Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile

91N0 * Boscaglia fitta delle dune pannoniche interne (*Junipero-Populetum albae*)

91P0 Foreste di abete della Santa Croce (*Abietetum polonicum*)

91Q0 Foreste calcicole dei Carpazi occidentali di *Pinus sylvestris*

91R0 Foreste di pino silvestre delle dolomiti dinariche (*Genisto januensis-Pinetum*)

91S0 * Faggeti della regione del Mar Nero occidentale

91T0 Foreste di pino silvestre a licheni dell'Europa centrale

91U0 Foreste di pino della steppa sarmatica

91V0 Faggeti dacici (*Symphyto-Fagion*)

91W0 Faggeti della Moesia

91X0 * Faggeti della Dobrogea

91Y0 Querceti di rovere della Dacia

91Z0 Boschi di tiglio argenteo della Moesia

91AA * Boschi orientali di quercia bianca

91BA Foreste di abete bianco della Moesia

91CA Foreste di pino silvestre del massiccio balcanico e del Rhodope

92. Foreste mediterranee caducifoglie

9210 * Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*

- 9220 * Faggeti degli Appennini con *Abies alba* e faggeti con *Abies nebrodensis*
9230 Querceti galizioportoghesi a *Quercus robur* e *Quercus pyrenaica*
9240 Querceti iberici a *Quercus faginea* e *Quercus canariensis*
9250 Querceti a *Quercus trojana*
9260 Boschi di *Castanea sativa*
9270 Faggeti ellenici con *Abies borisii-regis*
9280 Boschi di *Quercus frainetto*
9290 Foreste di *Cupressus* (*Acero-Cupression*)
92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*
92B0 Foreste a galleria dei fiumi mediterranei a flusso intermittente a *Rhododendron ponticum*, *Salix* e altre specie
92C0 Boschi di *Platanus orientalis* e *Liquidambar orientalis* (*Platanion orientalis*)
92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (*Nerio-Tamaricetea* e *Securinegion tinctoriae*)
93. Foreste sclerofille mediterranee
9310 Foreste egee di *Quercus brachyphylla*
9320 Foreste di *Olea* e *Ceratonia*
9330 Foreste di *Quercus suber*
9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*
9350 Foreste di *Quercus macrolepis*
9360 * Laurisilve macaronesiche (*Laurus*, *Ocotea*)
9370 * Palmeti di *Phoenix*
9380 Foreste di *Ilex aquifolium*
9390 * Boscaglie e vegetazione forestale bassa con *Quercus alnifolia*
93A0 Foreste con *Quercus infectoria* (*Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae*)
94. Foreste di conifere delle montagne temperate
9410 Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*)
9420 Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*
9430 Foreste montane e subalpine di *Pinus uncinata* (* su substrato gessoso o calcareo)
95. Foreste di conifere delle montagne mediterranee e macaronesiche
9510 * Foreste sud-appenniniche di *Abies alba*
9520 Foreste di *Abies pinsapo*
9530 * Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici
9540 * Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici
9550 Pinete endemiche delle Canarie
9560 * Foreste endemiche di *Juniperus* spp.
9570 * Foreste di *Tetraclinis articulata*
9580 * Boschi mediterranei di *Taxus baccata*
9590 * Foreste di *Cedrus brevifolia* (*Cedrosetum brevifoliae*)
95A0 Pinete alte oro-mediterranee

(11) Allegato modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione Europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dall'allegato alla Dir. 97/62/CE, dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003, dall'allegato della direttiva 2006/105/CE e da ultimo così sostituito dall'allegato della direttiva 2013/17/UE.

Allegato II (12)

Specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione

Interpretazione

a) L'allegato II è complementare dell'allegato I per la realizzazione di una rete coerente di zone speciali di conservazione.

b) Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie oppure

- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di tale taxon.

L'abbreviazione "spp." dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

c) Simboli

L'asterisco (*) davanti al nome di una specie indica che si tratta di una specie prioritaria.

La maggior parte delle specie elencate nel presente allegato figura anche nell'allegato IV. Quando una specie è inclusa nel presente allegato ma non è ripresa né nell'allegato IV né nell'allegato V, il suo nome è seguito dal segno (o); quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa all'allegato IV ma figura all'allegato V, il suo nome è seguito dal segno (V).

a) ANIMALI

VERTEBRATI

MAMMIFERI

INSECTIVORA

Talpidae

Galemys pyrenaicus

CHIROPTERA

Rhinolophidae

Rhinolophus blasii

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Rhinolophus mehelyi

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus

Miniopterus schreibersii

Myotis bechsteinii

Myotis blythii

Myotis capaccinii

Myotis dasycneme

Myotis emarginatus

Myotis myotis

Pteropodidae

Rousettus aegyptiacus

RODENTIA

Gliridae

Myomimus roachi

Sciuridae

* Marmota marmota latirostris

* Pteromys volans (Sciuropterus ruscicus)

Spermophilus citellus (Citellus citellus)

* Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)

Castoridae

Castor fiber (tranne le popolazioni estoni, lettoni, lituane, finlandesi e svedesi)

Cricetidae

Mesocricetus newtoni

Microtidae

Dinaromys bogdanovi

Microtus cabrerae

* *Microtus oeconomus arenicola*
 * *Microtus oeconomus mehelyi*
Microtus tatricus
Zapodidae
Sicista subtilis
CARNIVORA
Canidae
 * *Alopex lagopus*
 * *Canis lupus* (tranne le popolazioni estoni; popolazioni greche: soltanto quelle a sud del 39° parallelo; popolazioni spagnole: soltanto quelle a sud del Duero; popolazioni lettoni, lituane e finlandesi).
Ursidae
 * *Ursus arctos* (tranne le popolazioni estoni, finlandesi e svedesi)
Mustelidae
 * *Gulo gulo*
Lutra lutra
Mustela eversmanii
 * *Mustela lutreola*
Vormela peregusna
Felidae
Lynx lynx (tranne le popolazioni estoni, lettoni e finlandesi)
 * *Lynx pardinus*
Phocidae
Halichoerus grypus (V)
 * *Monachus monachus*
Phoca hispida bottnica (V)
 * *Phoca hispida saimensis*
Phoca vitulina (V)
ARTIODACTYLA
Cervidae
 * *Cervus elaphus corsicanus*
Rangifer tarandus fennicus (o)
Bovidae
 * *Bison bonasus*
Capra aegagrus (popolazioni naturali)
 * *Capra pyrenaica pyrenaica*
Ovis gmelini musimon (*Ovis ammon musimon*) (popolazioni naturali - Corsica e Sardegna)
Ovis orientalis ophion (*Ovis gmelini ophion*)
 * *Rupicapra pyrenaica ornata* (*Rupicapra rupicapra ornata*)
Rupicapra rupicapra balcanica
 * *Rupicapra rupicapra tatica*
CETACEA
Phocoena phocoena
Tursiops truncatus
REPTILES
CHELONIA (TESTUDINES)
Testudinidae
Testudo graeca
Testudo hermanni
Testudo marginata
Cheloniidae
 * *Caretta caretta*
 * *Chelonia mydas*
Emydidae
Emys orbicularis
Mauremys caspica

Mauremys leprosa
 SAURIA
 Lacertidae
 Dinarolacerta mosorensis
 Lacerta bonnali (Lacerta monticola)
 Lacerta monticola
 Lacerta schreiberi
 Gallotia galloti insulanagae
 * Gallotia simonyi
 Podarcis lilfordi
 Podarcis pityusensis
 Scincidae
 Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)
 Gekkonidae
 Phyllodactylus europaeus
 OPHIDIA (SERPENTES)
 Colubridae
 * Coluber cypriensis
 Elaphe quatuorlineata
 Elaphe situla
 * Natrix natrix cypriaca
 Viperidae
 * Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)
 Vipera ursinii (tranne la Vipera ursinii rakosiensis e la Vipera ursinii macrops)
 * Vipera ursinii macrops
 * Vipera ursinii rakosiensis
 AMPHIBIANS
 CAUDATA
 Salamandridae
 Chioglossa lusitanica
 Mertensiella luschani (Salamandra luschani)
 * Salamandra aurorae (Salamandra atra aurorae)
 Salamandrina terdigitata
 Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)
 Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)
 Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)
 Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)
 Triturus montandoni
 Triturus vulgaris ampelensis
 Proteidae
 * Proteus anguinus
 Plethodontidae
 Hydromantes (Speleomantes) ambrosii
 Hydromantes (Speleomantes) flavus
 Hydromantes (Speleomantes) genei
 Hydromantes (Speleomantes) imperialis
 Hydromantes (Speleomantes) strinatii
 Hydromantes (Speleomantes) supramontis
 ANURA
 Discoglossidae
 * Alytes muletensis
 Bombina bombina
 Bombina variegata
 Discoglossus galganoi (including Discoglossus "jeanneae")
 Discoglossus montalentii

Discoglossus sardus
Ranidae
Rana latastei
Pelobatidae
* Pelobates fuscus insubricus
PESCI
PETROMYZONIFORMES
Petromyzonidae
Eudontomyzon spp. (o)
Lampetra fluviatilis (V) (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi)
Lampetra planeri (o) (tranne le popolazioni estoni, finlandesi e svedesi)
Lethenteron zanandreae (V)
Petromyzon marinus (o) (tranne le popolazioni svedesi)
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
* Acipenser naccarii
* Acipenser sturio
CLUPEIFORMES
Clupeidae
Alosa spp. (V)
SALMONIFORMES
Salmonidae
Hucho hucho (popolazioni naturali) (V)
Salmo macrostigma (o)
Salmo marmoratus (o)
Salmo salar (soltanto in acque dolci) (V) (tranne le popolazioni finlandesi)
Salmothymus obtusirostris (o)
Coregonidae
* Coregonus oxyrhynchus (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)
Umbridae
Umbra krameri (o)
CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Alburnus albidus (o) (Alburnus vulturius)
Aulopyge huegelii (o)
Anaecypris hispanica
Aspius aspius (V) (tranne le popolazioni finlandesi)
Barbus comiza (V)
Barbus meridionalis (V)
Barbus plebejus (V)
Chalcalburnus chalcoides (o)
Chondrostoma genei (o)
Chondrostoma knerii (o)
Chondrostoma lusitanicum (o)
Chondrostoma phoxinus (o)
Chondrostoma polylepis (o) (compreso il C. willkommi)
Chondrostoma soetta (o)
Chondrostoma toxostoma (o)
Gobio albipinnatus (o)
Gobio kessleri (o)
Gobio uranoscopus (o)
Iberocypris palaciosi (o)
* Ladigesocypris ghigii (o)
Leuciscus lucumonis (o)
Leuciscus souffia (o)

Pelecus cultratus (V)
 Phoxinellus spp. (o)
 * Phoxinus phoxinus
 Rhodeus sericeus amarus (o)
 Rutilus pigus (V)
 Rutilus rubilio (o)
 Rutilus arcasii (o)
 Rutilus macrolepidotus (o)
 Rutilus lemmingii (o)
 Rutilus frisii meidingeri (V)
 Rutilus alburnoides (o)
 Scardinius graecus (o)
 Squalius microlepis (o)
 Squalius svallize (o)
 Cobitidae
 Cobitis elongata (o)
 Cobitis taenia (o) (tranne le popolazioni finlandesi)
 Cobitis trichonica (o)
 Misgurnus fossilis (o)
 Sabanejewia aurata (o)
 Sabanejewia larvata (o) (Cobitis larvata e Cobitis conspersa)
 SILURIFORMES
 Siluridae
 Silurus aristotelis (V)
 ATHERINIFORMES
 Cyprinodontidae
 Aphanius iberus (o)
 Aphanius fasciatus (o)
 * Valencia hispanica
 * Valencia letourneuxi (Valencia hispanica)
 PERCIFORMES
 Percidae
 Gymnocephalus baloni
 Gymnocephalus schraetzer (V)
 * Romanichthys valsanicola
 Zingel spp. [(o) tranne lo Zingel asper e lo Zingel zingel (V)]
 Gobiidae
 Knipowitschia croatica (o)
 Knipowitschia (Padogobius) panizzae (o)
 Padogobius nigricans (o)
 Pomatoschistus canestrini (o)
 SCORPAENIFORMES
 Cottidae
 Cottus gobio (o) (tranne le popolazioni finlandesi)
 Cottus petiti (o)
 INVERTEBRATI
 ARTROPODI
 CRUSTACEA
 Decapoda
 Austropotamobius pallipes (V)
 * Austropotamobius torrentium (V)
 Isopoda
 * Armadillidium ghardalamensis
 INSECTA
 Coleoptera

Agathidium pulchellum (o)
Bolbelasmus unicornis
Boros schneideri (o)
Buprestis splendens
Carabus hampei
Carabus hungaricus
* Carabus menetriesi pacholei
* Carabus olympiae
Carabus variolosus
Carabus zawadzskii
Cerambyx cerdo
Corticaria planula (o)
Cucujus cinnaberinus
Dorcadion fulvum cervae
Duvalius gebhardti
Duvalius hungaricus
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Leptodirus hochenwarti
Limoniscus violaceus (o)
Lucanus cervus (o)
Macropsea pubipennis (o)
Mesosa myops (o)
Morimus funereus (o)
* Osmoderma eremita
Oxyporus mannerheimii (o)
Pilemia tigrina
* Phryganophilus ruficollis
Probaticus subrugosus
Propomacrus cypriacus
* Pseudogaurotina excellens
Pseudoseriscius cameroni
Pytho kolwensis
Rhysodes sulcatus (o)
* Rosalia alpina
Stephanopachys linearis (o)
Stephanopachys substriatus (o)
Xyletinus tremulicola (o)
Hemiptera
Aradus angularis (o)
Lepidoptera
Agriades glandon aquilo (o)
Arytrura musculus
* Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria (o)
Catopta thrips
Chondrosoma fiduciarium
Clossiana improba (o)
Coenonympha oedippus
Colias myrmidone
Cucullia mixta
Dioszeghyana schmidtii
Erannis ankeraria
Erebia calcaria
Erebia christi
Erebia medusa polaris (o)

Eriogaster catax
Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (o)
Glyphipterix loricatella
Gortyna borelii lunata
Graellsia isabellae (V)
Hesperia comma catena (o)
Hypodryas maturna
Leptidea morsei
Lignyoptera fumidaria
Lycaena dispar
Lycaena helle
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Melanargia arge
* Nymphalis vaualbum
Papilio hospiton
Phyllometra culminaria
Plebicula golgus
Polymixis rufocincta isolata
Polyommatus eroides
Proterebia afra dalmata
Pseudophilotes bavius
Xestia borealis (o)
Xestia brunneopicta (o)
* Xylomoia strix
Mantodea
Apteromantis aptera
Odonata
Coenagrion hylas (o)
Coenagrion mercuriale (o)
Coenagrion ornatum (o)
Cordulegaster heros
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leucorrhinia pectoralis
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii
Orthoptera
Baetica ustulata
Brachytripes megacephalus
Isophya costata
Isophya harzi
Isophya stysi
Myrmecophilus baronii
Odontopodisma rubripes
Paracaloptenus caloptenoides
Pholidoptera transsylvanica
Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius
ARACHNIDA
Pseudoscorpiones
Anthrenochernes stellae (o)
MOLLUSCHI
GASTROPODA

Anisus vorticulus
 Caseolus calculus
 Caseolus commixta
 Caseolus sphaerula
 Chilostoma banaticum
 Discula leacockiana
 Discula tabellata
 Discus guerinianus
 Elona quimperiana
 Geomalacus maculosus
 Geomitra moniziana
 Gibbula nivosa
 * Helicopsis striata austriaca (o)
 Hygromia kovacsi
 Idiomela (Helix) subplicata
 Lampedusa imitatrix
 * Lampedusa melitensis
 Leiostyla abbreviata
 Leiostyla cassida
 Leiostyla corneocostata
 Leiostyla gibba
 Leiostyla lamellosa
 * Paladilhia hungarica
 Sadleriana pannonica
 Theodoxus transversalis
 Vertigo angustior (o)
 Vertigo genesii (o)
 Vertigo geyeri (o)
 Vertigo moulinsiana (o)
 BIVALVIA
 Unionoida
 Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) (V)
 Margaritifera margaritifera (V)
 Unio crassus
 Dreissenidae
 Congeria kusceri
 b) VEGETALI
 PTERIDOPHYTA
 ASPLENIACEAE
 Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy
 Asplenium adulterinum Milde
 BLECHNACEAE
 Woodwardia radicans (L.) Sm.
 DICKSONIACEAE
 Culcita macrocarpa C. Presl
 DRYOPTERIDACEAE
 Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata
 * Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.
 Dryopteris fragans (L.) Schott
 HYMENOPHYLLACEAE
 Trichomanes speciosum Willd.
 ISOETACEAE
 Isoetes boryana Durieu
 Isoetes malinverniana Ces. & De Not.
 MARSILEACEAE

Marsilea batardae Launert
Marsilea quadrifolia L.
Marsilea strigosa Willd.
 OPHIOGLOSSACEAE
Botrychium simplex Hitchc.
Ophioglossum polyphyllum A. Braun
 GYMNOSPERMAE
 PINACEAE
 * *Abies nebrodensis* (Lojac.) Mattei
 ANGIOSPERMAE
 ALISMACEAE
 * *Alisma wahlenbergii* (Holmberg) Juz.
Caldesia parnassifolia (L.) Parl.
Luronium natans (L.) Raf.
 AMARYLLIDACEAE
Leucojum nicaeense Ard.
Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley
Narcissus calcicola Mendonça
Narcissus cyclamineus DC.
Narcissus fernandesii G. Pedro
Narcissus humilis (Cav.) Traub
 * *Narcissus nevadensis* Pugsley
Narcissus pseudonarcissus L. subsp. *nobilis* (Haw.) A. Fernandes
Narcissus scaberulus Henriq.
Narcissus triandrus L. subsp. *capax* (Salisb.) D. A. Webb.
Narcissus viridiflorus Schousboe
 ASCLEPIADACEAE
Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub
 BORAGINACEAE
 * *Anchusa crispa* Viv.
Echium russicum J.F.Gemlin
 * *Lithodora nitida* (H. Ern) R. Fernandes
Myosotis lusitanica Schuster
Myosotis rehsteineri Wartm.
Myosotis retusifolia R. Afonso
Omphalodes kuzinskyanae Willk.
 * *Omphalodes littoralis* Lehm.
 * *Onosma tornensis* Javorka
Solenanthes albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci
 * *Symphytum cycladense* Pawl.
 CAMPANULACEAE
Adenophora lilifolia (L.) Ledeb.
Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.
 * *Campanula bohemica* Hruby
 * *Campanula gelida* Kovanda
Campanula romanica Săvul.
 * *Campanula sabatia* De Not.
 * *Campanula serrata* (Kit.) Hendrych
Campanula zoysii Wulfen
Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. *serpentinica* Pinto da Silva
Jasione lusitanica A. DC.
 CARYOPHYLLACEAE
Arenaria ciliata L. subsp. *pseudofrigida* Ostenf. & O.C. Dahl
Arenaria humifusa Wahlenberg
 * *Arenaria nevadensis* Boiss. & Reuter

Arenaria provincialis Chater & Halliday
 * *Cerastium alsinifolium* Tausch *Cerastium dinaricum* G. Beck & Szysz.
Dianthus arenarius L. subsp. *arenarius*
 * *Dianthus arenarius* subsp. *bohemicus* (Novak) O.Schwarz
Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. *cintranus* Boiss. & Reuter
 * *Dianthus diutinus* Kit.
 * *Dianthus lumnitzeri* Wiesb.
Dianthus marizii (Samp.) Samp.
 * *Dianthus moravicus* Kovanda
 * *Dianthus nitidus* Waldst. et Kit.
Dianthus plumarius subsp. *regis-stephani* (Rapcs.) Baksay
Dianthus rupicola Biv.
 * *Gypsophila papillosa* P. Porta
Herniaria algarvica Chaudhri
 * *Herniaria latifolia* Lapeyr. subsp. *litardierei* Gamis
Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. *berlengiana* Chaudhri
Herniaria maritima Link
 * *Minuartia smejkalii* Dvorakova
Moehringia jankae Griseb. ex Janka
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl.
Moehringia tommasinii Marches.
Moehringia villosa (Wulfen) Fenzl
Petrocoptis grandiflora Rothm.
Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.
Petrocoptis pseudoviscosa Fernández Casas
Silene furcata Rafin. subsp. *angustiflora* (Rupr.) Walters
 * *Silene hicesiae* Brullo & Signorello
Silene hifacensis Rouy ex Willk.
 * *Silene holzmanii* Hledr. ex Boiss.
Silene longicilia (Brot.) Otth.
Silene mariana Pau
 * *Silene orphanidis* Boiss
 * *Silene rothmaleri* Pinto da Silva
 * *Silene velutina* Pourret ex Loisel.
 CHENOPODIACEAE
 * *Bassia* (*Kochia*) *saxicola* (Guss.) A. J. Scott
 * *Cremnophyton lanfrancoi* Brullo et Pavone
 * *Salicornia veneta* Pignatti & Lausi
 CISTACEAE
Cistus palhinhae Ingram
Halimium verticillatum (Brot.) Sennen
Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday
Helianthemum caput-felis Boiss.
 * *Tuberaria major* (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira
 COMPOSITAE
 * *Anthemis glaberrima* (Rech. f.) Greuter
Artemisia campestris L. subsp. *bottnica* A.N. Lundström ex Kindb.
 * *Artemisia granatensis* Boiss.
 * *Artemisia laciniata* Willd.
Artemisia oelandica (Besser) Komaror
 * *Artemisia pancicii* (Janka) Ronn.
 * *Aster pyrenaicus* Desf. ex DC
 * *Aster sorrentinii* (Tod) Lojac.
Carlina onopordifolia Besser
 * *Carduus myriacanthus* Salzm. ex DC.

- * *Centaurea alba* L. subsp. *heldreichii* (Halacsy) Dostal
 - * *Centaurea alba* L. subsp. *princeps* (Boiss. & Heldr.) Gugler
 - * *Centaurea akamantis* T. Georgiadis & G. Chatzikyriakou
 - * *Centaurea attica* Nyman subsp. *megarensis* (Halacsy & Hayek) Dostal
 - * *Centaurea balearica* J. D. Rodriguez
 - * *Centaurea borjae* Valdes-Berm. & Rivas Goday
 - * *Centaurea citricolor* Font Quer
 - Centaurea corymbosa* Pourret
 - Centaurea gadorensis* G. Blanca
 - * *Centaurea horrida* Badaro
 - Centaurea immanuelis-loewii* Degen
 - Centaurea jankae* Brandza
 - * *Centaurea kalambakensis* Freyn & Sint.
 - Centaurea kartschiana* Scop.
 - * *Centaurea lactiflora* Halacsy
 - Centaurea micrantha* Hoffmanns. & Link subsp. *herminii* (Rouy) Dostál
 - * *Centaurea niederi* Heldr.
 - * *Centaurea peucedanifolia* Boiss. & Orph.
 - * *Centaurea pinnata* Pau
 - Centaurea pontica* Prodan & E. I. Nyárády
 - Centaurea pulvinata* (G. Blanca) G. Blanca
 - Centaurea rothmalerana* (Arènes) Dostál
 - Centaurea vicentina* Mariz
 - Cirsium brachycephalum* Juratzka
 - * *Crepis crocifolia* Boiss. & Heldr.
 - Crepis granatensis* (Willk.) B. Blanca & M. Cueto
 - Crepis pusilla* (Sommier) Merxmüller
 - Crepis tectorum* L. subsp. *nigrescens*
 - Erigeron frigidus* Boiss. ex DC.
 - * *Helichrysum melitense* (Pignatti) Brullo et al
 - Hymenostemma pseudanthemis* (Kunze) Willd.
 - Hyoseris frutescens* Brullo et Pavone
 - * *Jurinea cyanoides* (L.) Reichenb.
 - * *Jurinea fontqueri* Cuatrec.
 - * *Lamyropsis microcephala* (Moris) Dittrich & Greuter
 - Leontodon microcephalus* (Boiss. ex DC.) Boiss.
 - Leontodon boryi* Boiss.
 - * *Leontodon siculus* (Guss.) Finch & Sell
 - Leuzea longifolia* Hoffmanns. & Link
 - Ligularia sibirica* (L.) Cass.
 - * *Palaeocyanus crassifolius* (Bertoloni) Dostal
 - Santolina impressa* Hoffmanns. & Link
 - Santolina semidentata* Hoffmanns. & Link
 - Saussurea alpina* subsp. *esthonica* (Baer ex Rupr) Kupffer
 - * *Senecio elodes* Boiss. ex DC.
 - Senecio jacobea* L. subsp. *gotlandicus* (Neuman) Sterner
 - Senecio nevadensis* Boiss. & Reuter
 - * *Serratula lycopifolia* (Vill.) A. Kern
 - Tephrosia longifolia* (Jacq.) Griseb et Schenk subsp. *moravica*
- CONVOLVULACEAE
- * *Convolvulus argyrothamnus* Greuter
 - * *Convolvulus fernandesii* Pinto da Silva & Teles
- CRUCIFERAE
- Alyssum pyrenaicum* Lapeyr.
 - * *Arabis kennedyae* Meikle

Arabis sadina (Samp.) P. Cout.
Arabis scopoliana Boiss
 * *Biscutella neustriaca* Bonnet
Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.
Boleum asperum (Pers.) Desvaux
Brassica glabrescens Poldini
Brassica hilarionis Post
Brassica insularis Moris
 * *Brassica macrocarpa* Guss.
Braya linearis Rouy
 * *Cochlearia polonica* E. Fröhlich
 * *Cochlearia tatrae* Borbas
 * *Coincya rupestris* Rouy
 * *Coronopus navasii* Pau
Crambe tataria Sebeok
 * *Degenia velebitica* (Degen) Hayek
Diplotaxis ibicensis (Pau) Gómez-Campo
 * *Diplotaxis siettiana* Maire
Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm.
Draba cacuminum Elis Ekman
Draba cinerea Adams
Draba dorneri Heuffel.
Erucastrum palustre (Pirona) Vis.
 * *Erysimum pieninicum* (Zapal.) Pawl.
 * *Iberis arbuscula* Runemark
Iberis procumbens Lange subsp. *microcarpa* Franco & Pinto da Silva
 * *Jonopsidium acaule* (Desf.) Reichenb.
Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.
Rhynchosinapis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp. *cintrana* (Coutinho) Franco & P. Silva (*Coincya cintrana* (P. Cout.) Pinto da Silva)
Sisymbrium cavanillesianum Valdés & Castroviejo
Sisymbrium supinum L.
Thlaspi jankae A. Kern.
 CYPERACEAE
Carex holostoma Drejer
 * *Carex panormitana* Guss.
Eleocharis carniolica Koch
 DIOSCOREACEAE
 * *Borderea chouardii* (Gaussen) Heslot
 DROSERACEAE
Aldrovanda vesiculosa L.
 ELATINACEAE
Elatine gussonei (Sommier) Brullo et al
 ERICACEAE
Rhododendron luteum Sweet
 EUPHORBIACEAE
 * *Euphorbia margalidiana* Kuhbier & Lewejohann
Euphorbia transtagana Boiss.
 GENTIANACEAE
 * *Centaurium rigualii* Esteve
 * *Centaurium somedanum* Lainz
Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet
Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg
 * *Gentianella bohemica* Skalicky
 GERANIACEAE

* *Erodium astragaloides* Boiss. & Reuter
Erodium paularense Fernández-González & Izco
 * *Erodium rupicola* Boiss.
 GLOBULARIACEAE
 * *Globularia stygia* Orph. ex Boiss.
 GRAMINEAE
Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.
Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson
Avenula hackelii (Henriq.) Holub
Bromus grossus Desf. ex DC.
Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries
Cinna latifolia (Trev.) Griseb.
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl
Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.
Festuca duriotagana Franco & R. Afonso
Festuca elegans Boiss.
Festuca henriquesii Hack.
Festuca summilusitana Franco & R. Afonso
Gaudinia hispanica Stace & Tutin
Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. *duriensis* Pinto da Silva
Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo
Poa granitica Br.-Bl. subsp. *disparilis* (E. I. Nyárády) E. I. Nyárády
 * *Poa riphaea* (Ascher et Graebner) Fritsch
Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub
Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr.
Puccinellia pungens (Pau) Paunero
 * *Stipa austroitalica* Martinovsky
 * *Stipa bavarica* Martinovsky & H. Scholz
Stipa danubialis Dihoru & Roman
 * *Stipa styriaca* Martinovsky
 * *Stipa veneta* Moraldo
 * *Stipa zaleskii* Wilensky
Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman
 GROSSULARIACEAE
 * *Ribes sardoum* Martelli
 HIPPURIDACEAE
Hippuris tetraphylla L. Fil.
 HYPERICACEAE
 * *Hypericum aciferum* (Greuter) N. K. B. Robson
 IRIDACEAE
Crocus cyprius Boiss. et Kotschy
Crocus hartmannianus Holmboe
Gladiolus palustris Gaud.
Iris aphylla L. subsp. *hungarica* Hegi
Iris humilis Georgi subsp. *arenaria* (Waldst. et Kit.) A. et D. Löve
 JUNCACEAE
Juncus valvatus Link
Luzula arctica Blytt
 LABIATAE
Dracocephalum austriacum L.
 * *Micromeria taygetea* P. H. Davis
Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy
 * *Nepeta sphaciotica* P. H. Davis
Origanum dictamnus L.
Phlomis brevibracteata Turril

Phlomis cypria Post
Salvia veneris Hedge
Sideritis cypria Post
Sideritis incana subsp. *glauca* (Cav.) Malagarriga
Sideritis javalambrensis Pau
Sideritis serrata Cav. ex Lag.
Teucrium lepicephalum Pau
Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday
 * *Thymus camphoratus* Hoffmanns. & Link
Thymus carnosus Boiss.
 * *Thymus lotocephalus* G. López & R. Morales (*Thymus cephalotos* L.)

LEGUMINOSAE

Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra
 * *Astragalus algarbiensis* Coss. ex Bunge
 * *Astragalus aquilanus* Anzalone
Astragalus centralpinus Braun-Blanquet
 * *Astragalus macrocarpus* DC. subsp. *lefkarensis*
 * *Astragalus maritimus* Moris
Astragalus peterfii Jáv.
Astragalus tremolsianus Pau
 * *Astragalus verrucosus* Moris
 * *Cytisus aeolicus* Guss. ex Lindl.
Genista dorycnifolia Font Quer
Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci
Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. *fallax* Franco
 * *Ononis hackelii* Lange
Trifolium saxatile All.
 * *Vicia bifoliolata* J. D. Rodríguez

LENTIBULARIACEAE

* *Pinguicula crystallina* Sm.
Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper

LILIACEAE

Allium grosii Font Quer
 * *Androcymbium rechingeri* Greuter
 * *Asphodelus bento-rainhae* P. Silva
 * *Chionodoxa lochia* Meikle in Kew Bull.
Colchicum arenarium Waldst. et Kit.
Hyacinthoides vicentina (Hoffmans. & Link) Rothm.
 * *Muscari gussonei* (Parl.) Tod.
Scilla litardierei Breist.
 * *Scilla morrisii* Meikle
Tulipa cypria Stapf
Tulipa hungarica Borbas

LINACEAE

* *Linum dolomiticum* Borbas
 * *Linum muelleri* Moris (*Linum maritimum muelleri*)

LYTHRACEAE

* *Lythrum flexuosum* Lag.

MALVACEAE

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

NAJADACEAE

Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt
Najas tenuissima (A. Braun) Magnus

OLEACEAE

Syringa josikaea Jacq. Fil. ex Reichenb.

ORCHIDACEAE

Anacamptis urvilleana Sommier et Caruana Gatto

Calypso bulbosa L.

* Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.

Cypripedium calceolus L.

Dactylorhiza kalopissii E. Nelson

Gymnigritella runei Teppner & Klein

Himantoglossum adriaticum Baumann

Himantoglossum caprinum (Bieb.) V. Koch

Liparis loeselii (L.) Rich.

* Ophrys kotschyi H. Fleischm. et Soo

* Ophrys lunulata Parl.

Ophrys melitensis (Salkowski) J. et P. Devillers-Terschuren

Platanthera obtusata (Pursh) subsp. oligantha (Turez.) Hulten

OROBANCHACEAE

Orobanche densiflora Salzm. ex Reut.

PAEONIACEAE

Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.

Paeonia clusii F. C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis

Paeonia officinalis L. subsp. banatica (Rachel) Soo

Paeonia parnassica Tzanoudakis

PALMAE

Phoenix theophrasti Greuter

PAPAVERACEAE

Corydalis gotlandica Lidén

Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh.

Papaver radicum Rottb. subsp. hyperboreum Nordh.

PLANTAGINACEAE

Plantago algarbiensis Sampaio [Plantago bracteosa (Willk.) G. Sampaio]

Plantago almogravensis Franco

PLUMBAGINACEAE

Armeria berlengensis Daveau

* Armeria helodes Martini & Pold

Armeria neglecta Girard

Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld

* Armeria rouyana Daveau

Armeria soleirolii (Duby) Godron

Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reuter

Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) Franco

* Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana

Limonium lanceolatum (Hoffmans. & Link) Franco

Limonium multiflorum Erben

* Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana

* Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig.

POLYGONACEAE

Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.

Polygonum praelongum Coode & Cullen

Rumex rupestris Le Gall

PRIMULACEAE

Androsace mathildae Levier

Androsace pyrenaica Lam.

* Cyclamen fatrense Halda et Sojak

* Primula apennina Widmer

Primula carniolica Jacq.

Primula nutans Georgi

Primula palinuri Petagna
 Primula scandinavica Bruun
 Soldanella villosa Darracq.
 RANUNCULACEAE
 * Aconitum corsicum Gayer (Aconitum napellus subsp. corsicum)
 Aconitum firmum (Reichenb.) Neilr subsp. moravicum Skalicky
 Adonis distorta Ten.
 Aquilegia bertolonii Schott
 Aquilegia kitaibelii Schott
 * Aquilegia pyrenaica D. C. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano
 * Consolida samia P. H. Davis
 * Delphinium caseyi B. L. Burtt
 Pulsatilla grandis Wenderoth
 Pulsatilla patens (L.) Miller
 * Pulsatilla pratensis (L.) Miller subsp. hungarica Soo
 * Pulsatilla slavica G. Reuss.
 * Pulsatilla subslavica Futak ex Goliassova
 Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) Zaemelis & Paegle
 Ranunculus kykkoensis Meikle
 Ranunculus lapponicus L.
 * Ranunculus weyleri Mares
 RESEDACEAE
 * Reseda decursiva Forssk.
 ROSACEAE
 Agrimonia pilosa Ledebour
 Potentilla delphinensis Gren. & Godron
 Potentilla emilii-popii Nyárády
 * Pyrus magyarica Terpo
 Sorbus teodorii Liljefors
 RUBIACEAE
 Galium cracoviense Ehrend.
 * Galium litorale Guss.
 Galium moldavicum (Dobrescu) Franco
 * Galium sudeticum Tausch
 * Galium viridiflorum Boiss. & Reuter
 SALICACEAE
 Salix salvifolia Brot. subsp. australis Franco
 SANTALACEAE
 Thesium ebracteatum Hayne
 SAXIFRAGACEAE
 Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb
 Saxifraga florulenta Moretti
 Saxifraga hirculus L.
 Saxifraga osloënsis Knaben
 Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.
 SCROPHULARIACEAE
 Antirrhinum charidemi Lange
 Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. lusitanicum R. Fernandes
 * Euphrasia genargentea (Feoli) Diana
 Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.
 Linaria algarviana Chav.
 Linaria coutinhoi Valdés
 Linaria loeselii Schweigger
 * Linaria ficvalhoana Rouy
 Linaria flava (Poiret) Desf.

- * *Linaria hellenica* Turrill
- Linaria pseudolaxiflora* Lojacono
- * *Linaria ricardoi* Cout.
- Linaria tonzigii* Lona
- * *Linaria tursica* B. Valdés & Cabezudo
- Odontites granatensis* Boiss.
- * *Pedicularis sudetica* Willd.
- Rhinanthus oesilensis* (Ronniger & Saarsoo) Vassilcz
- Tozzia carpathica* Wol.
- Verbascum litigiosum* Samp.
- Veronica micrantha* Hoffmanns. & Link
- * *Veronica oetaea* L.-A. Gustavsson
- SOLANACEAE
- * *Atropa baetica* Willk.
- THYMELAEACEAE
- * *Daphne arbuscula* Celak
- Daphne petraea* Leybold
- * *Daphne rodriguezii* Texidor
- ULMACEAE
- Zelkova abelicea* (Lam.) Boiss.
- UMBELLIFERAE
- * *Angelica heterocarpa* Lloyd
- Angelica palustris* (Besser) Hoffm.
- * *Apium bermejoi* Llorens
- Apium repens* (Jacq.) Lag.
- Athamanta cortiana* Ferrarini
- * *Bupleurum capillare* Boiss. & Heldr.
- * *Bupleurum kakiskalae* Greuter
- Eryngium alpinum* L.
- * *Eryngium viviparum* Gay
- * *Ferula sadleriana* Lebed.
- Hladnikia pastinacifolia* Reichenb.
- * *Laserpitium longiradium* Boiss.
- * *Naufraga balearica* Constans & Cannon
- * *Oenanthe conioides* Lange
- Petagnia saniculifolia* Guss.
- Rouya polygama* (Desf.) Coincy
- * *Seseli intricatum* Boiss.
- Seseli leucospermum* Waldst. et Kit
- Thorella verticillatinundata* (Thore) Briq.
- VALERIANACEAE
- Centranthus trinervis* (Viv.) Beguinot
- VIOLACEAE
- Viola delphinantha* Boiss.
- * *Viola hispida* Lam.
- Viola jaubertiana* Mares & Vigineix
- Viola rupestris* F. W. Schmidt subsp. *relicta* Jalas
- VEGETALI INFERIORI
- BRYOPHYTA
- Bruchia vogesiaca* Schwaegr. (o)
- Bryhnia novae-angliae* (Sull & Lesq.) Grout (o)
- * *Bryoerythrophyllum campylocarpum* (C. Müll.) Crum. [*Bryoerythrophyllum machadoanum* (Sergio) M. O. Hill] (o)
- Buxbaumia viridis* (Moug.) Moug. & Nestl. (o)
- Cephalozia macounii* (Aust.) Aust. (o)

Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o)
Dichelyma capillaceum (Dicks) Myr. (o)
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o)
Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o)
Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus (Mitt.) Warnst. (o)
Encalypta mutica (I. Hagen) (o)
Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs (o)
Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. (o)
Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. (o)
Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o)
Mannia triandra (Scop.) Grolle (o)
 * *Marsupella profunda* Lindb. (o)
Meesia longiseta Hedw. (o)
Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o)
Ochyraea tatrensis Vana (o)
Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. (o)
Orthotrichum rogeri Brid. (o)
Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. (o)
Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o)
Riccia breidleri Jur. (o)
Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. (o)
Scapania massolongi (K. Müll.) K. Müll. (o)
Sphagnum pylaisii Brid. (o)
Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S. (o)
Tortella rigens (N. Alberts) (o)
 SPECIE PER LA MACARONESIA
 PTERIDOPHYTA
 HYMENOPHYLLACEAE
Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis
 DRYOPTERIDACEAE
 * *Polystichum drepanum* (Sw.) C. Presl.
 ISOETACEAE
Isoetes azorica Durieu & Paiva ex Milde
 MARSILEACEAE
 * *Marsilea azorica* Launert & Paiva
 ANGIOSPERMAE
 ASCLEPIADACEAE
Caralluma burchardii N. E. Brown
 * *Ceropegia chrysantha* Svent.
 BORAGINACEAE
Echium candicans L. fil.
 * *Echium gentianoides* Webb & Coincy
Myosotis azorica H. C. Watson
Myosotis maritima Hochst. in Seub.
 CAMPANULACEAE
 * *Azorina vidalii* (H. C. Watson) Feer
Musschia aurea (L. f.) DC.
 * *Musschia wollastonii* Lowe
 CAPRIFOLIACEAE
 * *Sambucus palmensis* Link
 CARYOPHYLLACEAE
Spergularia azorica (Kindb.) Lebel
 CELASTRACEAE
Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.
 CHENOPODIACEAE

Beta patula Ait.

CISTACEAE

Cistus chinamadensis Banares & Romero

* Helianthemum bystropogophyllum Svent.

COMPOSITAE

Andryala crithmifolia Ait.

* Argyranthemum lidii Humphries

Argyranthemum thalassophyllum (Svent.) Hump.

Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries

* Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis

Atractylis preauxiana Schultz.

Calendula maderensis DC.

Cheirolophus duranii (Burchard) Holub

Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub

Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub

Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund.

Cirsium latifolium Lowe

Helichrysum gossypinum Webb

Helichrysum monogynum Burt & Sund.

Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack

* Lactuca watsoniana Trel.

* Onopordum nogalesii Svent.

* Onopordum carduelinum Bolle

* Pericallis hadrosoma (Svent.) B. Nord.

Phagnalon benettii Lowe

Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt

Sventenia bupleuroides Font Quer

* Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth

CONVOLVULACEAE

* Convolvulus caput-medusae Lowe

* Convolvulus lopez-socasii Svent.

* Convolvulus massonii A. Dietr.

CRASSULACEAE

Aeonium gomeraense Praeger

Aeonium saundersii Bolle

Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.

Monanthes wildpretii Banares & Scholz

Sedum brissemoretii Raymond-Hamet

CRUCIFERAE

* Crambe arborea Webb ex Christ

Crambe laevigata DC. ex Christ

* Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund.

* Parolinia schizogynoides Svent.

Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe

CYPERACEAE

Carex malato-belizii Raymond

DIPSACACEAE

Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes

ERICACEAE

Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb

EUPHORBIACEAE

* Euphorbia handiensis Burchard

Euphorbia lambii Svent.

Euphorbia stygiana H. C. Watson

GERANIACEAE

- * *Geranium maderense* P. F. Yeo
- GRAMINEAE
- Deschampsia maderensis* (Haeck. & Born.) Buschm.
- Phalaris maderensis* (Menezes) Menezes
- GLOBULARIACEAE
- * *Globularia ascanii* D. Bramwell & Kunkel
- * *Globularia sarcophylla* Svent.
- LABIATAE
- * *Sideritis cystosiphon* Svent.
- * *Sideritis discolor* (Webb ex de Noe) Bolle
- Sideritis infernalis* Bolle
- Sideritis marmorea* Bolle
- Teucrium abutiloides* L'Hér.
- Teucrium betonicum* L'Hér.
- LEGUMINOSAE
- * *Anagyris latifolia* Brouss. ex. Willd.
- Anthyllis lemnniana* Lowe
- * *Dorycnium spectabile* Webb & Berthel
- * *Lotus azoricus* P. W. Ball
- Lotus callis-viridis* D. Bramwell & D. H. Davis
- * *Lotus kunkelii* (E. Chueca) D. Bramwell & al.
- * *Teline rosmarinifolia* Webb & Berthel.
- * *Teline salsoloides* Arco & Acebes.
- Vicia dennesiana* H. C. Watson
- LILIACEAE
- * *Androcymbium psammophilum* Svent.
- Scilla maderensis* Menezes
- Semele maderensis* Costa
- LORANTHACEAE
- Arceuthobium azoricum* Wiens & Hawksw.
- MYRICACEAE
- * *Myrica rivis-martinezii* Santos.
- OLEACEAE
- Jasminum azoricum* L.
- Picconia azorica* (Tutin) Knobl.
- ORCHIDACEAE
- Goodyera macrophylla* Lowe
- PITTOSPORACEAE
- * *Pittosporum coriaceum* Dryand. ex. Ait.
- PLANTAGINACEAE
- Plantago malato-belizii* Lawalree
- PLUMBAGINACEAE
- * *Limonium arborescens* (Brouss.) Kuntze
- Limonium dendroides* Svent.
- * *Limonium spectabile* (Svent.) Kunkel & Sunding
- * *Limonium sventenii* Santos & Fernández Galván
- POLYGONACEAE
- Rumex azoricus* Rech. fil.
- RHAMNACEAE
- Frangula azorica* Tutin
- ROSACEAE
- * *Bencomia brachystachya* Svent.
- Bencomia sphaerocarpa* Svent.
- * *Chamaemeles coriacea* Lindl.
- Dendriopoterium pulidoi* Svent.

Marcetella maderensis (Born.) Svent.
 Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouillef.) Franco
 Sorbus maderensis (Lowe) Dode
 SANTALACEAE
 Kunkeliella subsucculenta Kammer
 SCROPHULARIACEAE
 * Euphrasia azorica H.C. Watson
 Euphrasia grandiflora Hochst. in Seub.
 * Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan
 Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer
 Odontites holliana (Lowe) Benth.
 Sibthorpia peregrina L.
 SOLANACEAE
 * Solanum lidii Sunding
 UMBELLIFERAE
 Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease
 Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel
 Chaerophyllum azoricum Trelease
 Ferula latipinna Santos
 Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.
 Monizia edulis Lowe
 Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.
 Sanicula azorica Guthnick ex Seub.
 VIOLACEAE
 Viola paradoxa Lowe
 VEGETALI INFERIORI
 BRYOPHYTA
 * Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. (o)
 * Thamnobryum fernandesii Sergio (o).

(12) Allegato modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione Europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dalla Dir. 97/62/CE, dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003, dall'allegato della direttiva 2006/105/CE e da ultimo così sostituito dall'allegato della direttiva 2013/17/UE.

Allegato III

Criteria di selezione dei siti atti a essere individuati quali siti di importanza comunitaria e designati quali zone speciali di conservazione

Fase 1: Valutazione a livello nazionale dell'importanza relativa dei siti per ciascun tipo di habitat naturale dell'allegato I e per ciascuna specie dell'allegato II (compresi i tipi di habitat naturali prioritari e le specie prioritarie)

A. Criteri di valutazione del sito per un tipo di habitat naturale determinato dell'allegato I

- a) grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito.
- b) superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale.
- c) grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e

possibilità di ripristino.

d) valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione.

B. Criteri di valutazione del sito per una specie determinata di cui all'allegato II

a) dimensione e densità della popolazione della specie presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale.

b) grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e possibilità di ripristino.

c) grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della specie.

d) valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie in questione.

C. In base a questi criteri, gli Stati membri classificano i siti che propongono sull'elenco nazionale come siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria secondo il loro valore relativo per la conservazione di ciascun tipo di habitat naturale o di ciascuna specie che figura rispettivamente nell'allegato I o II ad essi relativi.

D. Questo elenco evidenzia i siti che ospitano i tipi di habitat naturali e le specie prioritari che sono stati selezionati dagli Stati membri secondo i criteri elencati ai punti A e B.

Fase 2: Valutazione dell'importanza comunitaria dei siti inclusi negli elenchi nazionali

1. Tutti i siti individuati dagli Stati membri nella fase 1, che ospitano tipi di habitat naturali e/o specie prioritari, sono considerati siti di importanza comunitaria.

2. La valutazione dell'importanza comunitaria degli altri siti inclusi negli elenchi degli Stati membri, e cioè del loro contributo al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione favorevole, di un habitat naturale di cui all'allegato I o di una specie di cui all'allegato II e/o alla coerenza di Natura 2000, terrà conto dei seguenti criteri:

a) il valore relativo del sito a livello nazionale;

b) la localizzazione geografica del sito rispetto alle vie migratorie di specie dell'allegato II, nonché la sua eventuale appartenenza ad un ecosistema coerente situato a cavallo di una o più frontiere interne della comunità;

c) la superficie totale del sito;

d) il numero di tipi di habitat naturali dell'allegato I e di specie dell'allegato II presenti sul sito;

e) il valore ecologico globale del sito per la o le regioni biogeografiche interessate e/o per l'insieme del territorio di cui all'articolo 2 sia per l'aspetto caratteristico o unico degli elementi che lo compongono sia per la loro combinazione.

Allegato IV (13)

Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie oppure

- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

L'abbreviazione "spp." dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

a) ANIMALI

VERTEBRATI

MAMMIFERI

INSECTIVORA

Erinaceidae

Erinaceus algirus

Soricidae

Crocidura canariensis
Crocidura sicula
Talpidae
Galemys pyrenaicus
MICROCHIROPTERA
Tutte le specie
MEGACHIROPTERA
Pteropodidae
Rousettus aegyptiacus
RODENTIA
Gliridae
Tutte le specie tranne Glis glis e Eliomys quercinus
Sciuridae
Marmota marmota latirostris
Pteromys volans (Sciuropterus ruscicus)
Spermophilus citellus (Citellus citellus)
Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)
Sciurus anomalus
Castoridae
Castor fiber (tranne le popolazioni estoni, lettoni, lituane, polacche, finlandesi e svedesi)
Cricetidae
Cricetus cricetus (tranne le popolazioni ungheresi)
Mesocricetus newtoni
Microtidae
Dinaromys bogdanovi
Microtus cabrerae
Microtus oeconomus arenicola
Microtus oeconomus mehelyi
Microtus tatricus
Zapodidae
Sicista betulina
Sicista subtilis
Hystricidae
Hystrix cristata
CARNIVORA
Canidae
Alopex lagopus
Canis lupus (tranne le popolazioni greche a nord del 39° o parallelo, le popolazioni estoni, le popolazioni spagnole a nord del Duero, le popolazioni bulgare, lettoni, lituane, polacche, slovacche e le popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero)
Ursidae
Ursus arctos
Mustelidae
Lutra lutra
Mustela eversmannii
Mustela lutreola
Vormela peregusna
Felidae
Felis silvestris
Lynx lynx (tranne le popolazioni estoni)
Lynx pardinus
Phocidae
Monachus monachus
Phoca hispida saimensis

ARTIODACTYLA

Cervidae

Cervus elaphus corsicanus

Bovidae

*Bison bonasus**Capra aegagrus* (popolazioni naturali)*Capra pyrenaica pyrenaica**Ovis gmelini musimon* (*Ovis ammon musimon*) (popolazioni naturali - Corsica e Sardegna)*Ovis orientalis ophion* (*Ovis gmelini ophion*)*Rupicapra pyrenaica ornata* (*Rupicapra rupicapra ornata*)*Rupicapra rupicapra balcanica**Rupicapra rupicapra tatraica*

CETACEA

Tutte le specie

RETTILI

TESTUDINATA

Testudinidae

*Testudo graeca**Testudo hermanni**Testudo marginata*

Cheloniidae

*Caretta caretta**Chelonia mydas**Lepidochelys kempii**Eretmochelys imbricata*

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea

Emydidae

*Emys orbicularis**Mauremys caspica**Mauremys leprosa*

SAURIA

Lacertidae

*Algyroides fitzingeri**Algyroides marchi**Algyroides moreoticus**Algyroides nigropunctatus**Dalmatolacerta oxycephala**Dinarolacerta mosorensis**Gallotia atlantica**Gallotia galloti**Gallotia galloti insulanagae**Gallotia simonyi**Gallotia stehlini**Lacerta agilis**Lacerta bedriagae**Lacerta bonnali* (*Lacerta monticola*)*Lacerta monticola**Lacerta danfordi**Lacerta dugesi**Lacerta graeca**Lacerta horvathi**Lacerta schreiberi**Lacerta trilineata**Lacerta viridis*

Lacerta vivipara pannonica
Ophisops elegans
Podarcis erhardii
Podarcis filfolensis
Podarcis hispanica atrata
Podarcis lilfordi
Podarcis melisellensis
Podarcis milensis
Podarcis muralis
Podarcis peloponnesiaca
Podarcis pityusensis
Podarcis sicula
Podarcis taurica
Podarcis tiliguerta
Podarcis wagleriana
Scincidae
Ablepharus kitaibelii
Chalcides bedriagai
Chalcides ocellatus
Chalcides sexlineatus
Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)
Chalcides viridianus
Ophiomorus punctatissimus
Gekkonidae
Cyrtopodion kotschy
Phyllodactylus europaeus
Tarentola angustimentalis
Tarentola boettgeri
Tarentola delalandii
Tarentola gomerensis
Agamidae
Stellio stellio
Chamaeleontidae
Chamaeleo chamaeleon
Anguidae
Ophisaurus apodus
OPHIDIA
Colubridae
Coluber caspius
Coluber cypriensis
Coluber hippocrepis
Coluber jugularis
Coluber laurenti
Coluber najadum
Coluber nummifer
Coluber viridiflavus
Coronella austriaca
Eirenis modesta
Elaphe longissima
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
Natrix natrix cetti
Natrix natrix corsa
Natrix natrix cypriaca
Natrix tessellata

Telescopus falax
Viperidae
Vipera ammodytes
Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)
Vipera seoanni (tranne le popolazioni ispaniche)
Vipera ursinii
Vipera xanthina
Boidae
Eryx jaculus
ANFIBI
CAUDATA
Salamandridae
Chioglossa lusitanica
Euproctus asper
Euproctus montanus
Euproctus platycephalus
Mertensiella luschani (Salamandra luschani)
Salamandra atra
Salamandra aurorae
Salamandra lanzai
Salamandrina terdigitata
Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)
Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)
Triturus italicus
Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)
Triturus marmoratus
Triturus montandoni
Triturus vulgaris ampelensis
Proteidae
Proteus anguinus
Plethodontidae
Hydromantes (Speleomantes) ambrosii
Hydromantes (Speleomantes) flavus
Hydromantes (Speleomantes) genei
Hydromantes (Speleomantes) imperialis
Hydromantes (Speleomantes) strinatii [Hydromantes (Speleomantes) italicus]
Hydromantes (Speleomantes) supramontis
ANURA
Discoglossidae
Alytes cisternasii
Alytes muletensis
Alytes obstetricans
Bombina bombina
Bombina variegata
Discoglossus galganoi (inclusa Discoglossus "jeanneae")
Discoglossus montalentii
Discoglossus pictus
Discoglossus sardus
Ranidae
Rana arvalis
Rana dalmatina
Rana graeca
Rana iberica
Rana italica
Rana latastei

Rana lessonae
Pelobatidae
Pelobates cultripes
Pelobates fuscus
Pelobates syriacus
Bufonidae
Bufo calamita
Bufo viridis
Hylidae
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Hyla sarda
PESCI
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Acipenser naccarii
Acipenser sturio
SALMONIFORMES
Coregonidae
Coregonus oxyrhynchus (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord, tranne le popolazioni finlandesi)
CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Anaecypris hispanica
Phoxinus phoxinus
ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae
Valencia hispanica
PERCIFORMES
Percidae
Gymnocephalus baloni
Romanichthys valsanicola
Zingel asper
INVERTEBRATI
ARTROPODI
CRUSTACEA
Isopoda
Armadillidium ghardalamensis
INSECTA
Coleoptera
Bolbelasmus unicornis
Buprestis splendens
Carabus hampei
Carabus hungaricus
Carabus olympiae
Carabus variolosus
Carabus zawadzskii
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Dorcadion fulvum cervae
Duvalius gebhardti
Duvalius hungaricus
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Leptodirus hochenwarti

Pilemia tigrina
Osmoderma eremita
Phryganophilus ruficollis
Probaticus subrugosus
Propomacrus cypriacus
Pseudogaurotina excellens
Pseudoseriscius cameroni
Pytho kolwensis
Rosalia alpina
Lepidoptera
Apatura metis
Arytrura musculus
Catopta thrips
Chondrosoma fiduciarium
Coenonympha hero
Coenonympha oedippus
Colias myrmidone
Cucullia mixta
Dioszeghyana schmidtii
Erannis ankeraria
Erebia calcaria
Erebia christi
Erebia sudetica
Eriogaster catax
Fabriciana elisa
Glyphipterix loricatella
Gortyna borelii lunata
Hypodryas maturna
Hyles hippophaes
Leptidea morsei
Lignyoptera fumidaria
Lopinga achine
Lycaena dispar
Lycaena helle
Maculinea arion
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Melanargia arge
Nymphalis vaualbum
Papilio alexanor
Papilio hospiton
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Phyllometra culminaria
Plebicula golgus
Polymixis rufocincta isolata
Polyommatus eroides
Proserpinus proserpina
Proterebia afra dalmata
Pseudophilotes bavius
Xylomoia strix
Zerynthia polyxena
Mantodea
Apteromantis aptera
Odonata

Aeshna viridis
Cordulegaster heros
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leucorrhinia albifrons
Leucorrhinia caudalis
Leucorrhinia pectoralis
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii
Stylurus flavipes
Sympecma braueri
Orthoptera
Baetica ustulata
Brachytrupes megacephalus
Isophya costata
Isophya harzi
Isophya stysi
Myrmecophilus baronii
Odontopodisma rubripes
Paracaloptenus caloptenoides
Pholidoptera transsylvanica
Saga pedo
Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius
ARACHNIDA
Araneae
Macrothele calpeiana
MOLLUSCHI
GASTROPODA
Anisus vorticulus
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Chilostoma banaticum
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
Discus defloratus
Discus guerinianus
Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Gibbula nivosa
Hygromia kovacsi
Idiomela (Helix) subplicata
Lampedusa imitatrix
Lampedusa melitensis
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
Paladilhia hungarica

Patella ferruginea
 Sadleriana pannonica
 Theodoxus prevostianus
 Theodoxus transversalis

BIVALVIA

Anisomyaria
 Lithophaga lithophaga
 Pinna nobilis
 Unionoidea
 Margaritifera auricularia
 Unio crassus
 Dreissenidae

Congeria kusceri
 ECHINODERMATA

Echinoidea

Centrostephanus longispinus

b) VEGETALI

L'allegato IV, b) contiene tutte le specie vegetali elencate all'allegato II, b) [*] più quelle indicate in appresso:

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

Asplenium hemionitis L.

ANGIOSPERMAE

AGAVACEAE

Dracaena draco (L.) L.

AMARYLLIDACEAE

Narcissus longispathus Pugsley

Narcissus triandrus L.

BERBERIDACEAE

Berberis maderensis Lowe

CAMPANULACEAE

Campanula morettiana Reichenb.

Physoplexis comosa (L.) Schur.

CARYOPHYLLACEAE

Moehringia fontqueri Pau

COMPOSITAE

Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe subsp. succulentum (Lowe) C. J. Humphries

Helichrysum sibthorpii Rouy

Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman

Santolina elegans Boiss. ex DC.

Senecio caespitosus Brot.

Senecio lagascanus DC. subsp. lusitanicus (P. Cout.) Pinto da Silva

Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal

CRUCIFERAE

Murbeckiella sousae Rothm.

EUPHORBIACEAE

Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter

GESNERIACEAE

Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.

Ramonda serbica Pancic

IRIDACEAE

Crocus etruscus Parl.

Iris boissieri Henriq.

Iris marisca Ricci & Colasante

LABIATAE

Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire
 Teucrium charidemi Sandwith
 Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link
 Thymus villosus L. subsp. villosus L.
 LILIACEAE
 Androcymbium europaeum (Lange) K. Richter
 Bellevalia hackelli Freyn
 Colchicum corsicum Baker
 Colchicum cousturieri Greuter
 Fritillaria conica Rix
 Fritillaria drenovskii Degen & Stoy.
 Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix
 Fritillaria obliqua Ker-Gawl.
 Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker
 Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-Bass.
 Scilla beirana Samp.
 Scilla odorata Link
 ORCHIDACEAE
 Ophrys argolica Fleischm.
 Orchis scopulorum Simsmerh.
 Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard
 PRIMULACEAE
 Androsace cylindrica DC.
 Primula glaucescens Moretti
 Primula spectabilis Tratt.
 RANUNCULACEAE
 Aquilegia alpina L.
 SAPOTACEAE
 Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe
 SAXIFRAGACEAE
 Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.
 Saxifraga portosanctana Boiss.
 Saxifraga presolanensis Engl.
 Saxifraga valdensis DC.
 Saxifraga vayredana Luizet
 SCROPHULARIACEAE
 Antirrhinum lopesianum Rothm.
 Lindernia procumbens (Krocker) Philcox
 SOLANACEAE
 Mandragora officinarum L.
 THYMELAEACEAE
 Thymelaea broterana P. Cout.
 UMBELLIFERAE
 Bunium brevifolium Lowe
 VIOLACEAE
 Viola athois W. Becker
 Viola cazorlensis Gandoger

[*] A eccezione delle Bryophyta dell'allegato II, lettera b).

(13) Allegato inizialmente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione Europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003, dall'allegato della direttiva 2006/105/CE e da ultimo così sostituito dall'allegato della direttiva 2013/17/UE.

Allegato V (14)

Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie oppure
- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

L'abbreviazione "spp". dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

a) ANIMALI

VERTEBRATI

MAMMIFERI

RODENTIA

Castoridae

Castor fiber (popolazioni finlandesi, svedesi, lettoni, lituane, estoni e polacche)

Cricetidae

Cricetus cricetus (popolazioni ungheresi)

CARNIVORA

Canidae

Canis aureus

Canis lupus (popolazioni spagnole a nord del Duero, popolazioni greche a nord del 39° parallelo, popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero, popolazioni bulgare, lettoni, lituane, estoni, polacche e slovacche)

Mustelidae

Martes martes

Mustela putorius

Felidae

Lynx lynx (popolazione estone)

Phocidae

Tutte le specie non menzionate nell'allegato IV

Viverridae

Genetta genetta

Herpestes ichneumon

DUPLICIDENTATA

Leporidae

Lepus timidus

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra ibex

Capra pyrenaica (tranne *Capra pyrenaica pyrenaica*)

Rupicapra rupicapra (tranne *Rupicapra rupicapra balcanica*, *Rupicapra rupicapra ornata* e *Rupicapra rupicapra tatraica*)

ANFIBI

ANURA

Ranidae

Rana esculenta

Rana perezi

Rana ridibunda

Rana temporaria

PESCI

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Lampetra fluviatilis

Lethenteron zanandrai

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Tutte le specie non menzionate nell'allegato IV

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa spp.

SALMONIFORMES

Salmonidae

Thymallus thymallus

Coregonus spp. (tranne *Coregonus oxyrhynchus* - popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)

Hucho hucho

Salmo salar (soltanto in acque dolci)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Aspius aspius

Barbus spp.

Pelecus cultratus

Rutilus friesii meidingeri

Rutilus pigus

SILURIFORMES

Siluridae

Silurus aristotelis

PERCIFORMES

Percidae

Gymnocephalus schraetzer

Zingel zingel

INVERTEBRATI

COELENTERATA

CNIDARIA

Corallium rubrum

MOLLUSCA

GASTROPODA - STYLOMMATOPHORA

Helix pomatia

BIVALVIA - UNIONOIDA

Margaritiferidae

Margaritifera margaritifera

Unionidae

Microcondylaea compressa

Unio elongatulus

ANNELIDA

HIRUDINOIDEA - ARHYNCHOBDELLAE

Hirudinidae

Hirudo medicinalis

ARTHROPODA

CRUSTACEA - DECAPODA

Astacidae

Astacus astacus

Austropotamobius pallipes

Austropotamobius torrentium

Scyllaridae

Scyllarides latus

INSECTA - LEPIDOPTERA

Saturniidae

Graellsia isabellae

b) VEGETALI

ALGAE

RHODOPHYTA

CORALLINACEAE

Lithothamnium coralloides Crouan frat.

Phymatholithon calcareum (Poll.) Adey & McKibbin

LICHENES

CLADONIAEAE

Cladonia L. subgenus *Cladina* (Nyl.) Vain.

BRYOPHYTA

MUSCI

LEUCOBRYACEAE

Leucobryum glaucum (Hedw.) AAngstr.

SPHAGNACEAE

Sphagnum L. spp. (except *Sphagnum pylaisii* Brid.)

PTERIDOPHYTA

Lycopodium spp.

ANGIOSPERMAE

AMARYLLIDACEAE

Galanthus nivalis L.

Narcissus bulbocodium L.

Narcissus juncifolius Lagasca

COMPOSITAE

Arnica montana L.

Artemisia eriantha Tem

Artemisia genipi Weber

Doronicum plantagineum L. subsp. *tournefortii* (Rouy) P.

Cout.

Leuzea rhaponticoides Graells

CRUCIFERAE

Alyssum pintadasilvae Dudley.

Malcolmia lacera (L.) DC. subsp. *graccilima* (Samp.) Franco

Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm. subsp. *Herminii* (Rivas-Martinez) Greuter & Burdet

GENTIANACEAE

Gentiana lutea L.

IRIDACEAE

Iris lusitanica Ker-Gawler

LABIATAE

Teucrium salviastrum Schreber subsp. *salviastrum* Schreber

LEGUMINOSAE

Anthyllis lusitanica Cullen & Pinto da Silva

Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. *transmontana*

Franco

Ulex densus Welw. ex Webb.

LILIACEAE

Lilium rubrum Lmk

Ruscus aculeatus L.

PLUMBAGINACEAE

Armeria sampaio (Bernis) Nieto Feliner

ROSACEAE

Rubus genevieri Boreau subsp. *herminii* (Samp.) P. Cout.
 SCROPHULARIACEAE
Anarrhinum longipedicelatum R. Fernandes
Euphrasia mendonçae Samp.
Scrophularia grandiflora DC. subsp. *grandiflora* DC.
Scrophularia berminii Hoffmanns & Link
Scrophularia sublyrata Brot.

(14) Allegato inizialmente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione Europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, successivamente così sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003 e da ultimo così sostituito dall'allegato della direttiva 2006/105/CE.

Allegato VI

Metodi e mezzi di cattura e di uccisione nonché modalità di trasporto vietati

a) Mezzi non selettivi

MAMMIFERI

- Animali ciechi o mutilati utilizzati come esche viventi
- Magnetofoni
- Dispositivi elettrici o elettronici in grado di uccidere o di stordire
- Fonti luminose artificiali
- Specchi e altri mezzi accecanti
- Mezzi di illuminazione di bersagli
- Dispositivi di mira per tiri notturni comprendenti un amplificatore di immagini o un convertitore di immagini elettroniche
- Esplosivi
- Reti non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso
- Trappole non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso
- Balestre
- Veleni ed esche avvelenate o anestetizzanti
- Uso di gas o di fumo
- Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce

PESCI

- Veleno
- Esplosivi

b) Modalità di trasporto

- Aeromobili
- Veicoli a motore in movimento

L.R. 16 maggio 2013, n. 24 (1).**Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 maggio 2013, n. 10, S.S. 24 maggio 2013, n. 2.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:

Art. 1 Finalità del riordino.**In vigore dal 25 maggio 2013**

1. Nel quadro degli indirizzi strategici di programmazione per lo sviluppo la valorizzazione del territorio, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative degli enti pubblici regionali, con la presente legge si perseguono i seguenti obiettivi:

- a) riordino e semplificazione del sistema degli enti pubblici regionali;
- b) riduzione degli oneri organizzativi, procedurali e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti al rafforzamento dell'efficacia dell'azione amministrativa;
- c) razionalizzazione organizzativa ed eliminazione di duplicazioni organizzative e funzionali;
- d) rifunzionalizzazione organica ed unicità della responsabilità amministrativa in capo agli enti, per assicurare l'unitario esercizio dei servizi e delle funzioni amministrative.

2. Dal riordino di cui al comma 1 sono esclusi gli enti, gli istituti, le agenzie e gli altri organismi del settore sanità.

3. L'obiettivo della riduzione degli oneri finanziari a carico del bilancio regionale è perseguito in coerenza a quanto disposto dall'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 2 Accorpamento, fusione, liquidazione e riordino di enti.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. Al fine di una maggiore efficienza del sistema amministrativo regionale e per garantire lo svolgimento delle funzioni amministrative secondo i criteri di razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità e specializzazione dell'attività amministrativa, la Regione Calabria provvede al riordino degli enti regionali cui è attribuito lo svolgimento delle attività gestionali e dei compiti tecnico-operativi relativi alle funzioni amministrative riservate alla Regione attraverso l'accorpamento e la fusione in un unico ente o attraverso l'attivazione di procedure di liquidazione.

2. Ai sensi del comma 1 la Regione Calabria provvede all'accorpamento, fusione, liquidazione o riordino delle seguenti aziende, fondazioni ed enti regionali comunque denominati:

- a) consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale;
- b) Fondazione Field istituita dalla legge regionale 26 giugno 2003, n. 8;
- c) Aziende per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con legge regionale 30 agosto 1996, n. 27;
- d) enti di gestione dei cinque Parchi marini regionali istituiti con la L.R. 21 aprile 2008, n. 9 (istituzione del Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri"), la L.R. 21 aprile 2008, n. 10 (Istituzione del Parco Marino Regionale "Baia di Soverato"), la L.R. 21 aprile 2008, n. 11 (Istituzione del Parco - Marino Regionale "Costa dei Gelsomini"), la L.R. 21 aprile 2008, n. 12 (Istituzione del Parco Marino Regionale "Scogli di Isca") e la L.R. 21 aprile 2008, n. 13 (Istituzione del Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene - Vibo Marina - Pizzo - Capo Vaticano - Tropea");
- e) Fondazione Calabresi nel mondo di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009 - articolo 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8);
- f) Fondazione Mediterranea Terina;
- g) Sial Servizi S.p.A.;
- h) Calabria Impresa & Territori s.r.l.;
- i) Comac srl.

Art. 3 Norme procedurali.
In vigore dal 25 maggio 2013

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per ciascun ente conseguente agli accorpamenti (6).

2. Il commissario straordinario è scelto tra i dirigenti della Regione Calabria senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale; solo in casi eccezionali e solo qualora, tra i dirigenti interni della Regione, non vi sia il profilo professionale richiesto è consentito l'utilizzo di commissari esterni. Il compenso del commissario non può essere superiore al trattamento economico dei dirigenti di settore della Giunta regionale e il relativo onere è posto a carico del bilancio dell'ente conseguente all'accorpamento (5) (6).

3. Gli organi degli enti da accorpate rimangono in carica per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali, sino alla data di notifica del decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del commissario straordinario e contestuale determinazione della loro decadenza.

4. Entro novanta giorni dalla nomina, il commissario straordinario provvede a redigere una relazione per ciascuno degli enti accorpate, e ne cura la trasmissione al Presidente della Giunta regionale ed alla

Commissione consiliare competente, individuando in particolare:

- a) lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale dell'ente, distinto per tipologia contrattuale di ciascun ente da accorpate;
- b) lo stato di consistenza dei beni mobili, immobili, strumentali e la natura giuridica del possesso;
- c) i rapporti giuridici, attivi e passivi, e i procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria;
- d) i progetti/interventi in corso di realizzazione.

5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il commissario straordinario si avvale del personale in servizio degli enti da accorpate.

6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottare entro i successivi centoventi giorni, previa deliberazione della Giunta regionale, sulla base di conforme parere rilasciato dalle competenti commissioni consiliari, si provvede:

- a) all'istituzione dell'ente regionale conseguente alla procedura di accorpamento;
- b) al conferimento dei beni mobili, immobili, strumentali con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpate (7).

7. Le funzioni attribuite dalla normativa vigente agli enti accorpate secondo le procedure di cui al presente articolo, continuano ad essere esercitate con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, dai rispettivi enti incorporanti.

8. Con deliberazione della Giunta regionale è approvata la dotazione organica dell'ente regionale accorpante.

9. Al fine di garantire la continuità nella prosecuzione delle attività avviate dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie prosegue in capo alle corrispondenti strutture degli uffici incorporanti.

10. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo degli enti accorpate o riordinati non subisce interruzioni e il personale stesso conserva la posizione giuridica ed economica in godimento presso l'ente di appartenenza all'atto del trasferimento all'ente incorporante.

11. Ai fini dell'accorpamento degli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), non si applicano i commi 3, 4 e 6 del presente articolo (2).

12. I tempi di attuazione degli aspetti procedurali dell'accorpamento di cui al precedente comma sono demandati a specifico provvedimento della Giunta regionale (3).

13. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, si provvede all'istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, di cui al successivo articolo 7 (3).

14. Il decreto indicato al comma 13 comporta il conferimento all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale dei beni mobili, immobili e strumentali degli enti di cui al comma 11, con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali (3).

14-bis. Il direttore generale, nominato con il decreto di cui all'articolo 7, comma 6, richiede ogni necessaria annotazione, iscrizione, trascrizione o voltura ai Conservatori dei registri immobiliari e ai Direttori delle Agenzie delle Entrate competenti per territorio (4).

(2) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 31 dicembre 2015, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della stessa L.R. n. 34/2015*). Il testo precedente era così formulato: "11. Per gli enti di cui al successivo articolo 7 i tempi di attuazione degli aspetti procedurali di cui al presente articolo sono demandati a specifico provvedimento della Giunta regionale."

(3) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. b)*, L.R. 31 dicembre 2015, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della stessa L.R. n. 34/2015*).

(4) Comma aggiunto dall'*art. 12, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 11 dicembre 2017, n. 46*, a decorrere dal 12 dicembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1, della medesima legge*).

(5) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 7 luglio 2021, n. 17*, a decorrere dal 9 luglio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo - 19 maggio 2022, n. 124 (pubblicata nella Gazz. Uff. 25 maggio 2022, n. 21, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato *art. 1, L.R. n. 17/2021*.

(6) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 5 agosto 2013, n. 291*.

(7) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 17 aprile 2014, n. 153*.

Art. 4 Nomine, requisiti e compensi. In vigore dal 25 maggio 2013

1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'*articolo 34, comma 1, lettera e) dello Statuto regionale*, provvede alle nomine degli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui alla presente legge di riordino, previo bando pubblico e valutazione da parte di una commissione.

2. Nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari e della legge 6 novembre 2012 n. 190, i componenti degli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui al comma 1, devono possedere requisiti di professionalità, competenza ed esperienza, in relazione all'incarico da ricoprire ed all'importanza dell'ente; il revisore unico dei conti deve possedere i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e s.m.i.

3. Non possono essere nominati negli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui al comma 1 coloro che abbiano riportato sentenze di condanna penale passate in giudicato.

4. Non possono essere nominati negli organi, monocratici e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali di cui al comma 1, coloro che svolgono una delle predette cariche in altro ente regionale.

5. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo per gli incarichi relativi alle nomine di cui al comma 1, tenendo in considerazione i livelli di complessità della gestione, la professionalità e l'esperienza richiesta nel rispetto della normativa vigente statale e regionale. I relativi oneri gravano sui bilanci degli enti riordinati.

Art. 5 Accorpamento dei consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale (8). In vigore dal 25 maggio 2013

1. Al fine di migliorare l'efficienza nello svolgimento delle funzioni in materia di sviluppo e valorizzazione

delle aree produttive ed industriali, i consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 sono accorpati in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, di seguito denominato CORAP.

2. I consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 sono accorpati nel Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, con sede in Catanzaro, secondo le procedure di cui all'*articolo 3* della presente legge.

3. Il CORAP è articolato in Unità operative ubicate nelle città di Lamezia Terme, Reggio Calabria, Cosenza, Crotona e Vibo Valentia che assicurano l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche delle aree di sviluppo industriale di rispettiva pertinenza territoriale.

4. Le funzioni attribuite ai Consorzi provinciali per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale dalla normativa regionale e nazionale vigente, continuano ad essere esercitate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal CORAP, con le inerenti risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione dei consorzi (10).

5. A decorrere dalla data di approvazione della presente legge, è disposta la proroga quinquennale dell'efficacia degli strumenti urbanistici delle relative aree industriali vigenti e dei vincoli connessi, che s'intendono rinnovati.

5-bis. A far data dalla scadenza del termine di cui al comma 5, al fine di assicurare il rispetto di quanto disposto dal Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP), è disposta una ulteriore proroga di diciotto mesi dell'efficacia degli strumenti urbanistici vigenti delle aree industriali (9).

(8) L'*art. 2, comma 11, L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, ha disposto che l'accorpamento dei Consorzi, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro il 31 luglio 2015. Vedi, anche, i commi 14 e 15 del citato *articolo 2. L'art. 2, comma 2, L.R. 29 dicembre 2015, n. 30* ha disposto che l'accorpamento dei Consorzi, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro sei mesi dall'entrata in vigore della suddetta legge.

(9) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 14 maggio 2018, n. 10* e poi così modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 28 dicembre 2018, n. 53*, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13, comma 1, della medesima legge*).

(10) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 17 aprile 2014, n. 153*.

Art. 6 Organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. Sono organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive:

- a) il direttore generale;
- b) il comitato di programmazione;
- c) il revisore unico dei conti e un revisore supplente.

2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui al precedente *articolo 4*. Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'*articolo 14* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3. Il direttore generale:

- a) svolge le funzioni amministrative di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 165/2001;
- b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative.
4. Il comitato di programmazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito:
- a) due componenti designati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle attività produttive e dell'assessore al bilancio;
- b) quattro componenti designati dalle associazioni regionali delle categorie degli industriali, della cooperazione, dell'agricoltura e dell'artigianato;
- c) cinque componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale espressione dei territori dove sono ubicate le aree di sviluppo industriale.
5. Il comitato esprime parere sul bilancio annuale del Consorzio regionale e sugli strumenti di pianificazione urbanistica delle aree e sul programma triennale di interventi e lavori e dei suoi aggiornamenti annuali.
6. La nomina dei componenti del comitato di programmazione è a titolo onorifico e gratuito.
7. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dal Consorzio regionale entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi.
-

Art. 6-bis Liquidazione coatta amministrativa (11).
In vigore dal 26 novembre 2019

1. In caso di gravi perdite di esercizio per due esercizi finanziari consecutivi o di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dei dipartimenti competenti, dispone con decreto la messa in liquidazione coatta amministrativa del CORAP.
2. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore e un comitato di sorveglianza, composto di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dal Consorzio, possibilmente fra i creditori.
3. Dalla data che ordina la liquidazione coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi del Consorzio, salvo per il caso previsto dall'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).
4. Il commissario liquidatore provvede alla liquidazione del Consorzio e all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio medesimo. Il commissario liquidatore, nell'esecuzione delle funzioni attribuite, è autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio del Consorzio.
5. Con il decreto che dispone la messa in liquidazione coatta amministrativa si può stabilire, tenuto conto delle funzioni e delle attività istituzionali del Consorzio e ricorrendone presupposti anche di carattere economico finanziario, la prosecuzione in via provvisoria delle attività svolte dal CORAP, assicurando nel

relativo periodo le funzioni previste dall'articolo 36, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), dalla L.R. 38/2001 e dalla presente legge.

6. Alla eventuale prosecuzione in via provvisoria delle attività svolte dal CORAP troveranno integrale applicazione anche le disposizioni di cui agli articoli 104 e 104-bis del r.d. 267/1942, sostituiti il tribunale e il giudice delegato con l'autorità di vigilanza, il curatore con il commissario liquidatore e il comitato dei creditori con il comitato di sorveglianza.

7. Il decreto di assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa non determina lo scioglimento automatico dei contratti pendenti e relativamente ai contratti di appalto in corso si applica l'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

8. Ai processi in corso si applica l'articolo 43, terzo e quarto comma, del r.d. 267/1942.

9. Fermi restando il rispetto e l'attuazione della normativa di legge e amministrativa, durante l'esercizio provvisorio è perseguita, anche con il ricorso agli strumenti di legge consentiti, e nel rispetto della sostenibilità economico finanziaria e dei principi generali vigenti, la salvaguardia dei livelli occupazionali e il mantenimento delle posizioni giuridiche ed economiche del personale di ruolo in dotazione al CORAP.

10. La procedura liquidatoria persegue soluzioni che, nel prioritario rispetto dell'interesse pubblico, degli equilibri del bilancio e delle ragioni del ceto creditorio, siano altresì coerenti con la salvaguardia dei livelli occupazionali, anche tramite il trasferimento di funzioni e di personale ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali.

11. Se il commissario liquidatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l'apertura della procedura della liquidazione coatta amministrativa. Il credito maturato per le consegne avvenute e per i servizi erogati prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa è trattato come credito concorsuale.

12. Il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla nomina, il programma della liquidazione in esecuzione delle funzioni attribuite, precisando i tempi di realizzazione. Il programma è approvato dalla Giunta regionale che ne monitora l'attuazione anche sulla base della presentazione, da parte del commissario liquidatore, di relazioni semestrali.

13. Al commissario liquidatore spetta un compenso per come determinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 novembre 2016 (Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa). Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del Consorzio. Qualora il Consorzio non presenti disponibilità liquide sufficienti al pagamento delle spese di procedura, il compenso del commissario liquidatore è posto a carico della Regione, che lo determina tenendo conto dell'impegno richiesto. In tale ultimo caso, il compenso del commissario liquidatore non può essere comunque superiore a 2.500,00 euro, onnicomprensivi.

14. L'ammontare del compenso spettante ai componenti del comitato di sorveglianza è a carico della gestione del Consorzio, è onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore spesa sostenuta ed è determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 novembre 2016. Qualora il Consorzio non presenti disponibilità liquide sufficienti al pagamento delle spese di procedura, il compenso dei componenti del comitato di sorveglianza è posto a carico della Regione, che lo determina tenendo conto dell'impegno richiesto. In tale ultimo caso, il compenso dei componenti del comitato di sorveglianza non può essere comunque superiore a 500,00 euro, onnicomprensivi per tutta la durata della procedura.

15. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, approva il bilancio finale di liquidazione.

(11) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 25 novembre 2019, n. 47*, a decorrere del 26 novembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4, comma 1, della medesima legge*). Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio - 17 febbraio 2021, n. 22 (pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2021, n. 8, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato *art. 1, L.R. n. 47/2019*.

**Art. 7 Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (12).
In vigore dal 25 maggio 2013**

1. È istituita l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, ente ausiliario della regione in materia di edilizia residenziale pubblica, con l'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con legge regionale 30 agosto 1996, n. 27 (Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale pubblica), secondo la procedura di cui all'*articolo 3*, commi 11,12, 13 e 14, per le quali il Presidente della Giunta regionale nomina entro 60 giorni i Commissari per la gestione ordinaria e straordinaria (15).

2. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale elabora proposte in ordine alla destinazione ed alla localizzazione delle risorse finanziarie riservate all'edilizia residenziale pubblica, cura la realizzazione di specifici programmi di edilizia residenziale pubblica.

3. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale ha sede nella città di Catanzaro ed è articolata in Distretti territoriali ubicati nelle città di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotona e Vibo Valentia; essa opera quale ente tecnico operativo a supporto delle attività del dipartimento competente in materia di lavori pubblici della Regione Calabria.

4. All'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale sono conferite le competenze e le funzioni delle cinque Aziende per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con legge regionale n. 27/1996 e s. m. i.

5. Sono organi dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale:

- a) il direttore generale;
- b) il comitato di indirizzo;
- c) il revisore unico (13).

6. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 4. Il revisore unico è nominato ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Il trattamento economico del direttore generale o del Commissario straordinario, ove nominato è equiparato a quanto previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) (16).

7. Il direttore generale:

- a) svolge le funzioni amministrative di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 165/2001;
- b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative;
- c) è coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore tecnico i quali forniscono pareri obbligatori e provvedono agli atti relativi alle rispettive competenze. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati a seguito di procedura ad evidenza pubblica con provvedimento del direttore generale. La revoca o la sostituzione del direttore generale comporta la contemporanea cessazione dall'incarico del direttore amministrativo e del direttore tecnico.

8. Il comitato d'indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito:

- a) il presidente e un componente, nominati dal Presidente della Giunta regionale;
- b) due componenti nominati dal Consiglio regionale;
- c) un componente nominato dall'ANCE regionale.

9. La nomina dei componenti del comitato di indirizzo è a titolo onorifico gratuito.

10. Il comitato di indirizzo esprime parere sulla programmazione triennale degli interventi e sui piani annuali di attuazione.

11. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare (14).

(12) L'*art. 2, comma 12, L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, ha disposto che l'accorpamento delle Aziende, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro il 31 luglio 2015. Vedi, anche, i commi 14 e 15 del citato *articolo 2*.

(13) Lettera così sostituita dall'*art. 14, comma 1, lettera a), L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1 della medesima legge*) e dall'*art. 12, comma 3, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*. Il testo precedente era così formulato: «c) il collegio dei revisori dei conti composto da tre componenti.».

(14) Comma così modificato dall'*art. 14, comma 1, lettera c), L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1 della medesima legge*).

(15) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. c), L.R. 31 dicembre 2015, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della stessa L.R. n. 34/2015*).

(16) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 2 agosto 2023, n. 35*. In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 14, comma 1, lettera b), L.R. 27 aprile 2015, n. 11* e dall'*art. 12, comma 2, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*. Il testo precedente era così formulato: «6. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'*articolo 4*. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'*articolo 14* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.».

Art. 8 Azienda Calabria Lavoro (17). In vigore dal 25 maggio 2013

1. [All'Azienda Calabria Lavoro, di cui alla legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469) è accorpata la Fondazione FIELD, di cui all'*articolo 8* della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 - art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002), secondo la procedura di cui all'*articolo 3* della presente legge, con attribuzione delle funzioni già assegnate dalle leggi regionali istitutive] (18).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'ente accorpato ad Azienda Calabria Lavoro decadono.

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, l'organo di vertice di Azienda Calabria Lavoro è nominato commissario straordinario (19).

4. L'Azienda Calabria Lavoro svolge le funzioni istituzionali attribuite dalla legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5, quelle proprie della Fondazione FIELD di cui all'*articolo 8* della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, e le seguenti (20):

- a) è preposta allo svolgimento di attività tecnico-gestionali a supporto dell'azione

politico-amministrativa della Regione in materia di servizi per il lavoro ed alle attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale;

b) cura, in particolare, la progettazione di politiche per il lavoro e di programmi operativi per il mercato del lavoro regionale nonché l'attuazione e la gestione degli strumenti relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione;

c) fornisce assistenza tecnica con riferimento al sistema dei servizi per il lavoro ed alle attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale.

5. Azienda Calabria Lavoro progetta, coordina e gestisce attività e progetti volti a favorire una più efficace utilizzazione delle risorse comunitarie e progetta e realizza interventi per l'occupazione e la formazione, a supporto dell'azione politico-amministrativa della Regione.

6. Azienda Calabria Lavoro opera in integrazione con il dipartimento competente in materia di lavoro e con il dipartimento competente in materia di cultura ed istruzione della Regione Calabria e raccorda la propria azione con tutti i soggetti, sia pubblici che privati, che operano in campi di intervento analoghi, affini o complementari, attivando le opportune forme di cooperazione e collaborazione.

(17) L'art. 2, comma 13, L.R. 27 aprile 2015, n. 11, ha disposto che l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro il 31 luglio 2015. Vedi, anche, i commi 14 e 15 del citato articolo 2. L'art. 2, comma 2, L.R. 29 dicembre 2015, n. 30 ha disposto che l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, disciplinato dal presente articolo, deve essere concluso entro sei mesi dall'entrata in vigore della suddetta legge.

(18) Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 6 aprile 2017, n. 8, a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1 della medesima legge).

(19) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 6 aprile 2017, n. 8, a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1 della medesima legge).

(20) Alinea così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera c), L.R. 6 aprile 2017, n. 8, a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1 della medesima legge).

Art. 9 Ente per i Parchi marini regionali. In vigore dal 25 maggio 2013

1. È istituito l'Ente per i Parchi marini regionali, ente strumentale della Regione preposto allo svolgimento di funzioni tecnico operative e gestionali nel settore della tutela dei beni ambientali, con particolare riferimento ai parchi marini regionali, con sede in Catanzaro.

2. L'Ente per i Parchi marini regionali svolge attività tecnico- operative relative alla gestione dei parchi marini regionali.

3. All'Ente per i Parchi marini regionali sono attribuite le funzioni svolte dagli enti gestori dei cinque Parchi marini regionali di cui alla L.R. n. 9/2008, alla L.R. n. 10/2008, alla L.R. n. 11/2008, alla L.R. n. 12/2008 e alla L.R. n. 13/2008.

4. Nel decreto del Presidente della Giunta regionale di costituzione dell'Ente per i Parchi marini regionali è determinata l'ubicazione della sede operativa, che assicura l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche dei parchi marini regionali nel territorio di competenza.

5. L'Ente per i Parchi marini regionali si raccorda, in modo organico, con il dipartimento competente in materia di ambiente e con il dipartimento competente in materia di urbanistica e governo del territorio della Regione Calabria.

6. Sono organi dell'Ente per i Parchi marini regionali:

- a) il direttore generale;
- b) il revisore unico dei conti e un revisore supplente;
- c) il comitato d'indirizzo (21).

7. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'*articolo 4*. Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

8. Il direttore generale:

- a) svolge le funzioni amministrative di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 165/2001;
- b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative.

8-bis. Il comitato d'indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

- a) l'Assessore regionale all'ambiente, o suo delegato, che lo presiede;
- b) il sindaco pro tempore del Comune di Soverato, o suo delegato, in rappresentanza del territorio dell'ex Parco Marino "Baia di Soverato";
- c) un sindaco designato dai Comuni di Vibo Valentia, Pizzo, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea e Ricadi, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene, Vibo Marina-Pizzo, Capo Vaticano - Tropea", o suo delegato;
- d) un sindaco designato dai Comuni di Amantea e Belmonte Calabro, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Scogli di Isca", o suo delegato;
- e) un sindaco designato dai Comuni di Bianco, Ferruzzano, Brancaleone, Palizzi e Bruzzano Zeffirio, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Costa dei Gelsomini", o suo delegato;
- f) un sindaco designato dai Comuni di Praia a Mare, Diamante e Acquappesa, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri", o suo delegato;
- g) un rappresentante della Guardia costiera - Direzione Marittima di Reggio Calabria;
- h) un esperto in rappresentanza dell'ARPACAL;
- i) un esperto sorteggiato tra i designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti in Calabria e riconosciute dal Ministero dell'Ambiente (22).

8-ter. Il comitato è regolarmente costituito con l'individuazione di almeno quattro dei suoi componenti. I componenti designati ai sensi del comma 8-bis sono nominati per la durata di quattro anni. In ogni caso i componenti di cui alle lettere c), d), e), f) del comma 8-bis cessano le loro funzioni al venir meno della rispettiva carica. Il comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento (22).

8-quater. Il comitato d'indirizzo formula proposte e pareri sulla programmazione delle attività di competenza dell'Ente (22).

8-quinquies. L'incarico dei componenti del comitato d'indirizzo è svolto a titolo onorifico e gratuito e non dà luogo a rimborso spese (22).

9. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dall'Ente per i Parchi marini regionali, entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi, approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.

10 Al direttore generale spetta un'indennità commisurata all'80 per cento di quella spettante all'analoga figura dei Parchi nazionali. Tale indennità è soggetta alla decurtazione prevista dalla normativa nazionale e regionale in materia di spending review (23).

(21) Lettera aggiunta dall'*art. 11, comma 1, lettera a)*, L.R. 22 dicembre 2017, n. 54, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 22, comma 1*, della medesima legge).

(22) Comma aggiunto dall'*art. 11, comma 1, lettera b)*, L.R. 22 dicembre 2017, n. 54, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 22, comma 1*, della medesima legge).

(23) Comma aggiunto dall'*art. 9, comma 1, L.R. 26 maggio 2023, n. 24*, a decorrere dal 27 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 21, comma 1*, della medesima legge).

Art. 10 Fondazione Calabresi nel mondo: procedure di liquidazione (24). In vigore dal 25 maggio 2013

1. La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Calabresi nel Mondo, di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia.

2. La Giunta regionale è autorizzata, entro il 31 dicembre 2015, al compimento degli atti di competenza regionale necessari, previa presentazione da parte del Presidente della Fondazione dei Calabresi nel Mondo di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate, ponendo in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva (25).

(24) Articolo così sostituito dall'*art. 5, comma 17, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10* della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Fondazione Calabresi nel mondo: procedure di liquidazione. 1. La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Calabresi nel mondo, di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia.

2. La Giunta regionale è autorizzata, entro il 31 dicembre 2013, previa la presentazione del Presidente della Fondazione dei Calabresi nel Mondo, di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate, ponendo in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva, al compimento degli atti di competenza regionale necessari.».

(25) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, L.R. 7 luglio 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 7, comma 1*, della medesima legge).

Art. 11 Servizi ed assistenza finanziaria alle imprese. In vigore dal 25 maggio 2013

1. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002), è sostituito dal seguente:

"6. - Sono organi di FINCALABRA S.p.A.:

a) il consiglio di amministrazione composto da cinque membri, tra cui il Presidente, di cui tre nominati dal Presidente della Giunta regionale, individuati tra persone in possesso di requisiti di elevata professionalità e comprovata esperienza quinquennale nelle materie afferenti alle funzioni di competenza dell'ente due membri, componenti indipendenti, in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 delle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e s.m.i. (T.U.B.), nominati dal Consiglio regionale, che svolgono una funzione di supervisione strategica e vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

b) il collegio sindacale, composto da tre membri effettivi, di cui il Presidente e un membro effettivo nominati dal Consiglio regionale ed un membro effettivo ed uno supplente nominato dalla Giunta regionale. Il compenso dei componenti supplenti del collegio sindacale è corrisposto solo in caso di

sostituzione di un sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo;

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, per come sostituito dalla presente legge, è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. - È, altresì, istituito un comitato d'indirizzo, composto da cinque membri di comprovata professionalità nei settori di competenza della società, nominati dal Presidente della Giunta regionale, due su designazione del Consiglio regionale, due su designazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle attività produttive, ed uno, con funzioni di presidente, designato dall'associazione regionale degli imprenditori industriali calabresi. Il comitato di indirizzo esprime pareri sulla programmazione degli interventi e sui piani di attuazione. La partecipazione al comitato è onorifica".

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fincalabra, socio unico della società "Calabria impresa e territori s.r.l.", deve provvedere alla messa in liquidazione della società "Calabria impresa e territori s.r.l.". L'operazione di liquidazione dovrà, comunque, concludersi entro il 31 dicembre 2014, garantendo la salvaguardia dei livelli occupazionali dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato della società "Calabria impresa e territori s.r.l." posta in liquidazione, in servizio al 31 dicembre 2012, attraverso il loro trasferimento alla società Fincalabra S.p.A., sulla base di specifico piano industriale che deve garantire l'equilibrio economico-finanziario della società (26) (27).

(26) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 18, lettere a) e b)*, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10* della medesima legge) e dall'*art. 3, comma 2, L.R. 7 luglio 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 7, comma 1*, della medesima legge).

(27) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 19 maggio 2014, n. 206*.

Art. 12 Procedura di liquidazione della COMAC s.r.l. In vigore dal 25 maggio 2013

1. La Giunta regionale, mediante l'utilizzo dei poteri del socio e secondo le norme dello statuto societario e delle normative vigenti in materia, è autorizzata a porre in liquidazione la società consortile COMAC s.r.l., posseduta per il 77,61 per cento dalla Regione Calabria; la Giunta regionale è autorizzata, altresì, al compimento degli atti di competenza regionale necessari all'estinzione della predetta società che deve concludersi entro il 31 dicembre 2013.

Art. 13 Agricolture, montagne e foreste. In vigore dal 25 maggio 2013

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere, attraverso l'esercizio dei poteri del fondatore e previa

modifica statutaria, alla riorganizzazione della Fondazione Mediterranea Terina che dovrà perseguire unicamente compiti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e divulgazione scientifica nel settore della qualità agroalimentare, della sicurezza alimentare e della salute, nonché compiti di certificazione delle produzioni tipiche e di qualità, da sviluppare coerentemente con la vigente normativa in materia.

2. Dopo le modifiche statutarie, per garantire il corretto funzionamento della Fondazione, nonché i livelli occupazionali esistenti, l'organo preposto provvederà alla ripartizione del personale che dovrà garantire le attività di cui al comma 1 e di quello necessario che si occuperà della gestione del patrimonio da trasferire in altri enti, aziende e società regionali.

3. Sono abrogati i commi 6-bis, 6-ter dell'articolo 2 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio).

Art. 14 Procedura di liquidazione della SIAL servizi S.p.A. In vigore dal 25 maggio 2013

1. La Giunta regionale, mediante l'utilizzo dei poteri del socio e secondo le norme dello statuto societario e delle leggi vigenti in materia, è autorizzata a porre in liquidazione la società Sial servizi S.p.A., posseduta interamente dalla Regione Calabria, entro la data del 31 dicembre 2013.

Art. 15 Approvazione degli atti fondamentali degli enti. In vigore dal 25 maggio 2013

1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale, previo parere obbligatorio delle competenti commissioni consiliari, i seguenti atti:

- a) statuto;
- b) regolamento di organizzazione e funzionamento (28);
- c) regolamento di contabilità e dei contratti, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i;
- d) programma annuale delle attività;
- e) bilancio di previsione annuale, con allegato il bilancio di previsione pluriennale; conto consuntivo annuale; provvedimento di assestamento del bilancio annuale;
- f) dotazione organica e sue variazioni;
- g) alienazione e acquisto di immobili;

- h) accensione di mutui e prestiti.
2. Il parere di cui al comma 1, viene formulato entro trenta giorni dal ricevimento, decorso tale termine, s'intende favorevolmente espresso.
3. Gli atti amministrativi e di gestione che comportano spesa devono essere inviati entro dieci giorni dalla loro adozione al competente dipartimento della Giunta regionale, nei successivi trenta giorni possono essere richiesti chiarimenti o eventuali integrazioni, in tal caso il termine su indicato s'interrompe e decorre nuovamente dalla data di ricevimento del riscontro al controllo richiesto.

(28) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi la *Delib.G.R. 2 aprile 2019, n. 132* e la *Delib.G.R. 2 aprile 2019, n. 133*.

Art. 16 Attività di indirizzo, controllo e vigilanza. In vigore dal 25 maggio 2013

1. La Regione svolge attività di indirizzo, controllo e di vigilanza in relazione all'espletamento delle funzioni regionali conferite, nonché sul relativo andamento finanziario, acquisendo annualmente gli atti e i dati relativi alla gestione delle complessive risorse attribuite per l'esercizio delle funzioni, ai fini della verifica dei criteri di massima razionalizzazione e di equilibrio finanziario.
2. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo, definisce, separatamente per ciascun ente regionale conseguente alle procedure di accorpamento di cui alla presente legge:
- a) gli indirizzi programmatici e gli obiettivi dell'attività dell'ente;
 - b) le modalità di raccordo con i dipartimenti regionali e con la Giunta regionale;
 - c) i livelli di autonomia procedurale e gestionale ed i poteri del direttore generale dell'ente;
 - d) eventuali assetti organizzativi e funzionali;
 - e) le modalità di assegnazione e di reperimento delle risorse finanziarie, strumentali ed umane;
 - f) le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell'ente ed al perseguimento degli scopi, sulla base di una valutazione operata con gli organi decisori sulle concrete esigenze annuali e pluriennali;
 - g) le forme di controllo sui risultati, sull'attività e sulla gestione.

Art. 17 Finanziamento delle attività. In vigore dal 25 maggio 2013

1. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordinati di cui alla presente legge, utilizzano le dotazioni umane e patrimoniali loro attribuite a seguito delle procedure di accorpamento disciplinate dagli *articoli da 3 a 9* della presente legge.
2. La gestione finanziaria degli enti regionali conseguente alle procedure di accorpamento o riordino di cui

alla presente legge è improntata ai criteri di efficacia, trasparenza ed economicità, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.

3. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge, realizzano i propri compiti e provvedono alla gestione del personale mediante le seguenti entrate:

- a) contributi ordinari della Regione;
- b) contributi dello Stato;
- c) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione delle funzioni e compiti assegnati;
- d) proventi derivanti da specifici progetti con finanziamenti regionali, statali e della Comunità europea;
- e) contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e da normative comunitarie;
- f) risorse derivanti da atti di programmazione negoziata, ripartite e assegnate in conformità alle rispettive discipline in materia;
- g) finanziamenti previsti in altre disposizioni regionali specifiche.

4. Sulla base di richieste connesse a programmi e progetti di particolare rilevanza per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi, può essere altresì prevista l'erogazione di contributi straordinari.

Art. 18 Risorse umane e strumentali. In vigore dal 25 maggio 2013

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali, - gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge sono dotati di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio, nel rispetto di quanto stabilito nei rispettivi regolamenti di organizzazione.

2. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge, per l'espletamento delle attività, si avvalgono del personale degli enti accorpatisi di cui agli *articoli da 5 a 9* della presente legge e del personale appartenente ai ruoli della Regione in possesso di specifiche competenze tecniche ed operative, per il perseguimento degli obiettivi assegnati; gli enti accorpatisi si organizzano per aree di intervento, da individuare previa intesa con i dipartimenti regionali interessati per materia.

Art. 19 Controllo di gestione e sistemi contabili. In vigore dal 25 maggio 2013

1. I controlli di gestione e sistemi contabili degli enti di cui alla presente legge sono esercitati dall'Organo di revisione contabile e dell'Organismo regionale Indipendente di Valutazione (OIV) della performance della Regione Calabria, ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali vigenti e dalle disposizioni di

principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

2. Gli organi di cui al comma 1 trasmettono gli atti relativi al controllo esercitato al dipartimento regionale competente per materia.

3. I soggetti di cui alla presente legge adottano sistemi contabili in conformità alle norme di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.

Art. 20 Revoca e scioglimento. In vigore dal 25 maggio 2013

1. Qualora gli organi di amministrazione dei soggetti risultanti dal riordino di cui alla presente legge, pongano in essere gravi irregolarità, ovvero strategie differenti rispetto alle finalità istituzionali della Regione, ovvero non rispettino le norme vigenti in materia o le direttive dell'organo di governo regionale, sono revocati o sciolti con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa.

Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di amministrazione.

2. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte dell'organo di controllo dei soggetti risultanti dal riordino di cui alla presente legge, ovvero la violazione delle norme vigenti in materia, l'organo di controllo è revocato o sciolto con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di controllo.

Art. 21 Adozione degli statuti e dei regolamenti. In vigore dal 25 maggio 2013

1. Gli enti conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge adottano il proprio statuto entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi e, nei trenta giorni successivi, i propri regolamenti di organizzazione e funzionamento, e amministrativo-contabile.

**Art. 22 Modifiche e integrazioni alla L.R. n. 20/1999.
In vigore dal 25 maggio 2013**

1. Alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria - A.R.P.A.C.A.L.), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'*articolo 9* è sostituito dal seguente:

"1. Sono organi dell'ARPACAL:

a) il comitato regionale d'indirizzo;

b) il direttore generale;

c) il revisore unico dei conti."

b) sono abrogati gli *articoli 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9quinques*;

c) il comma 2 dell'*articolo 10* è sostituito dal seguente:

"2. Il comitato regionale d'indirizzo è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, che lo presiede;

b) l'assessore all'ambiente;

c) l'assessore alla sanità;

d) il Presidente dell'UPI regionale o suo delegato;

e) il Presidente dell'Anci regionale o suo delegato"

d) l'*articolo 11* è sostituito dal seguente:

"1. Il direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della stessa. È scelto tra persone laureate in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali in organizzazioni complesse del settore ambientale, maturate per un periodo superiore al quinquennio.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato dal contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta, previa relazione dettagliata del Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale. L'incarico è incompatibile con le altre attività professionali.

3. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPACAL ed esercita tutti i poteri di gestione e di direzione, tenuto conto delle funzioni del comitato regionale di indirizzo, di cui all'articolo 10 della presente legge.

4. Il direttore generale provvede, in particolare, ai seguenti compiti inerenti:

a) l'adozione del regolamento di cui all'articolo 13;

b) la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche;

c) la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

d) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle strutture centrali;

e) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche, nonché la verifica sul loro utilizzo;

f) la gestione del patrimonio e del personale dell'ARPACAL;

g) la verifica e l'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno, attraverso un apposito nucleo di valutazione, su tutte le attività svolte dai diversi gruppi di lavoro e servizi;

h) la redazione e l'invio alla Regione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta regionale trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni;

i) la stipula di contratti e convenzioni;

j) le relazioni sindacali;

k) tutti gli altri atti necessari ed obbligatori.

5. Il direttore generale nomina con provvedimento motivato:

a) il direttore scientifico tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso enti o strutture pubbliche e private e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità;

b) il direttore amministrativo tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche, abbia svolto per almeno un quinquennio qualificata attività in materia di direzione amministrativa presso enti o strutture pubbliche e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità.

6. Per la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il direttore generale il direttore scientifico e il direttore

amministrativo, si rimanda, in via generale, agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 2 e s.m.i., riguardanti le figure del direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle ASL della Calabria.

7. Spetta, altresì, al direttore generale definire i compiti specifici di ciascuno nel regolamento generale.

8. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore scientifico e del direttore amministrativo è definito con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006)".

e) L'*articolo 12* è sostituito dal seguente:

Art. 12

Revisore unico dei conti.

1. Presso l'ARPACAL è istituito il revisore unico dei conti.

2. Il revisore unico dei conti, designato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore all'ambiente, è scelto tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Il direttore generale dell'ARPACAL provvede alla nomina del revisore unico dei conti con specifico provvedimento e lo convoca per la prima seduta. Il revisore unico dei conti dura in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta.

3. Il revisore unico dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ARPACAL ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposito atto. Il revisore unico dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ARPACAL.

4. Al revisore unico dei conti spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato nei limiti massimi stabiliti dalla Giunta regionale ed una indennità annua lorda fissata in misura pari al 15 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'ARPACAL.

5. La nomina del revisore unico dei conti in sostituzione di quello decaduto o revocato, dimissionario o deceduto, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso".

2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono gli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo, direttore scientifico e i membri del collegio dei revisori, permangono nelle funzioni fino alla naturale scadenza dei rispettivi contratti.

Art. 23 Abrogazioni.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi abrogate, laddove non espressamente già indicato o in quanto non compatibili con la presente legge:

- a) legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 ad esclusione dell'articolo 20 (29);
- b) legge regionale 2 maggio 2001, n. 7;
- c) legge regionale 30 agosto 1996, n. 27;
- d) L.R. n. 9/2008, L.R. n. 10/2008, L.R. n. 11/2008, L.R. n. 12/2008 e L.R. n. 13/2008 (30).

(29) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, L.R. 18 dicembre 2013, n. 51*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della medesima legge).

(30) Per l'interpretazione autentica, di quanto previsto dalla presente lettera, vedi l'*art. 1, comma 1, L.R. 25 novembre 2019, n. 44*.

Art. 24 Norma finanziaria.
In vigore dal 25 maggio 2013

1. Dall'attuazione della presente legge derivano risparmi di spesa che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto-legge 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012.

Art. 25 Entrata in vigore.
In vigore dal 25 maggio 2013

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. 21 aprile 2008, n. 9 (1)
Istituzione del Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri" (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 aprile 2008, n. 8, suppl. straord. 29 aprile 2008, n. 2.

(2) Il presente provvedimento era stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal 25 maggio 2013 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 1, della medesima legge). Successivamente, l'art. 1, comma 1, L.R. 25 novembre 2019, n. 44 ha interpretato la lettera d) del comma 1 del suddetto art. 23 nel senso che, del presente provvedimento, debba ritenersi abrogato il solo articolo 5, in quanto non compatibile con l'articolo 2 (Accorpamento degli enti di gestione dei cinque Parchi marini regionali e con l'articolo 9 (Ente per i Parchi marini regionali) della predetta L.R. n. 24/2013.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

Art. 1

Istituzione del Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri" (3).

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Norme in materie di aree protette) è istituito il Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri", di seguito denominato parco.
2. Il parco è classificato ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 come parco marino.

(3) Il presente provvedimento era stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal 25 maggio 2013 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 1, della medesima legge). Successivamente, l'art. 1, comma 1, L.R. 25 novembre 2019, n. 44 ha interpretato la lettera d) del comma 1 del suddetto art. 23 nel senso che, del presente provvedimento, debba ritenersi abrogato il solo articolo 5, in quanto non compatibile con l'articolo 2 (Accorpamento degli enti di gestione dei cinque Parchi marini regionali e con l'articolo 9 (Ente per i Parchi marini regionali) della predetta L.R. n. 24/2013.

Art. 2 (4)

1. Il Parco Marino Riviera dei Cedri è un'area di notevole interesse paesaggistico calabrese e interessa

parte dei comuni di Praia a Mare, Diamante e Acquappesa.

2. In tale tratto di costa sono comprese numerose scogliere che rappresentano dei luoghi naturali fra i più suggestivi della Calabria, in particolare, le due uniche isole della Calabria, Isola Dino (Praia a Mare) Isola di Cirella (Diamante) e lo scoglio della Regina (Acquappesa) nonché i fondali marini dell'isola di Dino-Capo Scalea, i fondali marini dell'Isola di Cirella - Diamante, che sono i cinque siti del Parco Riviera dei Cedri (5).

3. Dal rilevamento geologico condotto nella zona, si è evidenziato che le formazioni rocciose, antecedenti al Miocene, assumono un aspetto molto frammentato, sono dislocate caoticamente e soggette ad intensa alterazione. Sul territorio in oggetto è stata individuata una formazione costituita, dal basso verso l'alto, da scisti sericitici con intercalati letti e lenti di calcare cristallino marmoreo, scisti verdi e filladi calcarei. L'erosione è molto intensa presso le falesie dove la roccia, essendo notevolmente fratturata, produce dei caratteristici fenomeni gravitativi di crollo.

4. Gli studi condotti in campo botanico hanno ulteriormente messo in evidenza il notevole valore naturalistico dell'area. È stata riscontrata infatti la presenza di specie di particolare importanza in quanto non comuni in Calabria e manifestamente in pericolo come ad esempio la "Juniperus phoenicea", la "Anthyllis barba jovis" e la rara "pteris vittata", nota perché segnalata quale specie in via di riduzione e scomparsa su tutto il territorio nazionale.

5. L'area in oggetto è interessata dalla presenza di ben 4 SIC, Siti di Interesse Comunitario ai sensi della Direttiva Habitat 431921 CEE, due dei quali relativi ai fondali marini dell'Isola di Dino-Capo Scalea (Codice Sito Natura 2000 IT9310034) e a quelli dell'Isola Cirella-Diamante (Codice Sito Natura 2000 IT9310037); altri due relativi all'isola di Dino (Codice Sito Natura 2000 IT9310035) e all'isola di Cirella (Codice Sito Natura 2000 IT9310036).

6. Le peculiarità del SIC Isola di Dino, isolotto calcareo con elevato sviluppo di grotte, pareti e scogliere, (Codice Sito Natura 2000 IT9310035), consistono nella presenza di endemismi vegetali come la Primula palinuri e la Dianthus rupicola e soprattutto per la presenza di Chamaerops Humilis (palma nana), specie molto rara in Italia, unica palma spontanea della flora italiana. Si segnala la presenza del Falco peregrinus, che nidifica sulle pareti rocciose.

7. Il SIC Isola di Cirella (Codice Sito Natura 2000 IT9310036) è un piccolo isolotto con ampio sviluppo di scogliere e rupi marittime e raro esempio, in Calabria, di isola costiera a macchia mediterranea ben conservata. Si segnala anche qui la presenza dell'endemismo vegetale Dianthus rupicola.

8. I fondali marini dei SIC Isola di Dino-Capo Scalea (Codice Sito Natura 2000 IT9310034) e del SIC Isola Cirella-Diamante (Codice Sito Natura 2000 IT9310037) si caratterizzano per la presenza di praterie di Posidonia oceanica, ad alta biodiversità, importanti come nursery per pesci anche di interesse economico, e salvaguardia delle coste dall'erosione.

9. Due Comuni interessati dal Parco Riviera dei Cedri risultano sottoposti a tutela ai sensi della legge 1497 del 26 giugno 1939: Praia a Mare D.M. 16 febbraio 1970 e Diamante D.M. 16 novembre 1968.

(4) Il presente provvedimento era stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal 25 maggio 2013 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 1, della medesima legge). Successivamente, l'art. 1, comma 1, L.R. 25 novembre 2019, n. 44 ha interpretato la lettera d) del comma 1 del suddetto art. 23 nel senso che, del presente provvedimento, debba ritenersi abrogato il solo articolo 5, in quanto non compatibile con l'articolo 2 (Accorpamento degli enti di gestione dei cinque Parchi marini regionali e con l'articolo 9 (Ente per i Parchi marini regionali) della predetta L.R. n. 24/2013.

(5) Comma così modificato dall'art. 35, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

Art. 3

Finalità del parco (6).

1. Il parco è istituito per perseguire le seguenti finalità:

- a) la conservazione di specie animali e vegetali, comunità biologiche, singolarità faunistiche;
- b) la tutela della biodiversità e dell'equilibrio complessivo del territorio;
- c) la salvaguardia e la valorizzazione dei valori paesaggistici del territorio;
- d) la conoscenza scientifica della flora e della fauna finalizzata al monitoraggio ed al censimento, con particolare attenzione per le specie endemiche e rare;
- e) la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio.

(6) Il presente provvedimento era stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal 25 maggio 2013 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 1, della medesima legge). Successivamente, l'art. 1, comma 1, L.R. 25 novembre 2019, n. 44 ha interpretato la lettera d) del comma 1 del suddetto art. 23 nel senso che, del presente provvedimento, debba ritenersi abrogato il solo articolo 5, in quanto non compatibile con l'articolo 2 (Accorpamento degli enti di gestione dei cinque Parchi marini regionali e con l'articolo 9 (Ente per i Parchi marini regionali) della predetta L.R. n. 24/2013.

Art. 4

Perimetrazione (7).

1. I confini del parco sono individuati nella planimetria generale in scala 1:25000 e 1:10000, allegata alla presente legge, di cui costituisce parte integrante.

(7) Il presente provvedimento era stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal 25 maggio 2013 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 1, della medesima legge). Successivamente, l'art. 1, comma 1, L.R. 25 novembre 2019, n. 44 ha interpretato la lettera d) del comma 1 del suddetto art. 23 nel senso che, del presente provvedimento, debba ritenersi abrogato il solo articolo 5, in quanto non compatibile con l'articolo 2 (Accorpamento degli enti di gestione dei cinque Parchi marini regionali e con l'articolo 9 (Ente per i Parchi marini regionali) della predetta L.R. n. 24/2013.

Art. 5

Ente di gestione del parco (8).

[1. La gestione provvisoria del parco fino alla costituzione dell'Ente di gestione è affidata, ai sensi dell'art. 6 comma 9 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, ad un apposito Comitato di gestione provvisorio, istituito dal Presidente della Giunta regionale.

2. Per la costituzione dell'Ente di gestione del parco e l'approvazione del relativo statuto si applicano gli artt. n. 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10.

3. Lo statuto, ai sensi dell'art. 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, disciplina quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, per come modificato dall'art. 19, comma 1, lett. a) della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7].

(8) Il presente provvedimento era stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal 25 maggio 2013 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 1, della medesima legge). Successivamente, l'art. 1, comma 1, L.R. 25 novembre 2019, n. 44 ha interpretato la lettera d) del comma 1 del suddetto art. 23 nel senso che, del presente provvedimento, debba ritenersi abrogato soltanto il presente articolo, in quanto non compatibile con l'articolo 2 (Accorpamento degli enti di gestione dei cinque Parchi marini regionali e con l'articolo 9 (Ente per i Parchi marini regionali) della predetta L.R. n. 24/2013.

Art. 6

Strumenti di pianificazione (9).

1. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'ente gestore, si attua attraverso gli strumenti di pianificazione del parco previsti dagli art. 18, 19 e 21 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10:

- a) Piano per il parco;
- b) Regolamento del parco;
- c) Piano pluriennale economico e sociale.

2. La formazione del Piano del parco, che è predisposto dall'Ente parco entro 18 mesi dalla costituzione dei suoi organi, è disciplinata dagli artt. 10 e 18 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10.

3. Il Regolamento del parco, redatto ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, è predisposto dall'Ente parco contestualmente al Piano per il parco del quale è parte integrante.

4. Il Piano pluriennale economico e sociale è elaborato, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, dalla Comunità del parco entro 12 mesi dalla sua costituzione, e specifica gli obiettivi da conseguire, definisce le priorità, i tempi, le risorse necessarie ed i finanziamenti, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10.

(9) Il presente provvedimento era stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal 25 maggio 2013 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 1, della medesima legge). Successivamente, l'art. 1, comma 1, L.R. 25 novembre 2019, n. 44 ha interpretato la lettera d) del comma 1 del suddetto art. 23 nel senso che, del presente provvedimento, debba ritenersi abrogato il solo articolo 5, in quanto non compatibile con l'articolo 2 (Accorpamento degli enti di gestione dei cinque Parchi marini regionali e con l'articolo 9 (Ente per i Parchi marini regionali) della predetta L.R. n. 24/2013.

Art. 7

Norme di salvaguardia (10).

1. Fino alla data di pubblicazione del Piano del parco e del Regolamento del parco, all'interno del perimetro del parco si applicano le norme previste dalla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, fatte salve le disposizioni più restrittive previste da leggi nazionali, da strumenti di pianificazione sovraordinati, dagli strumenti urbanistici comunali o da altre leggi regionali, anche posteriori rispetto alla presente legge.
2. All'interno del perimetro del parco si prevedono, negli strumenti di pianificazione di cui alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, le seguenti regolamentazioni:
 - a) regolamentazione dell'attività subacquea;
 - b) regolamentazione della pesca;
 - c) regolamentazione degli ormeggi.

(10) Il presente provvedimento era stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal 25 maggio 2013 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 1, della medesima legge). Successivamente, l'art. 1, comma 1, L.R. 25 novembre 2019, n. 44 ha interpretato la lettera d) del comma 1 del suddetto art. 23 nel senso che, del presente provvedimento, debba ritenersi abrogato il solo articolo 5, in quanto non compatibile con l'articolo 2 (Accorpamento degli enti di gestione dei cinque Parchi marini regionali e con l'articolo 9 (Ente per i Parchi marini regionali) della predetta L.R. n. 24/2013.

Art. 8

Entrata in vigore (11).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

(11) Il presente provvedimento era stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal 25 maggio 2013 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 1, della medesima legge). Successivamente, l'art. 1, comma 1, L.R. 25 novembre 2019, n. 44 ha interpretato la lettera d) del comma 1 del suddetto art. 23 nel senso che, del presente provvedimento, debba ritenersi abrogato il solo articolo 5, in quanto non compatibile con l'articolo 2 (Accorpamento degli enti di gestione dei cinque Parchi marini regionali e con l'articolo 9 (Ente per i Parchi marini regionali) della predetta L.R. n. 24/2013.

Allegato (12)

Planimetria

Scarica il file

(12) Il presente provvedimento era stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal 25 maggio 2013 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 1, della medesima legge). Successivamente, l'art. 1, comma 1, L.R. 25 novembre 2019, n. 44 ha interpretato la lettera d) del comma 1 del suddetto art. 23 nel senso che, del presente provvedimento,

debba ritenersi abrogato il solo articolo 5, in quanto non compatibile con l'articolo 2 (Accorpamento degli enti di gestione dei cinque Parchi marini regionali e con l'articolo 9 (Ente per i Parchi marini regionali) della predetta L.R. n. 24/2013.